

Tribunale di SIENA

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 700 C.P.C. e

Istanza autorizzazione alla notifica ex art 151 C.P.C.

Per Ins. Antonella ARMELI MOCCIA

- Ricorrente

Contro

MIUR - Ministero della Istruzione Università e Ricerca

in persona del legale rappresentante

Viale Trastevere n.76/A - 00153 ROMA (RM)

Cod. Fisc. 80185250588

- Resistente

§ § §

L'Ins. **Antonella ARMELI MOCCIA**, C. F. RMLNNL77H67C351Q, nata il 27.06.1977, a Catania e residente in Via Belvedere n.145 di San Filippo del Mela (Me), elettivamente domiciliata in Via del Cavallerizzo, n.4 di Siena, nello studio dell'**Avv. Silvia CANNONI**, del Foro di Siena, recapito professionale dell'**Avv. Massimiliano FABIO** del Foro di Patti, codice fiscale FBA MSM 70D28 F158V, fax 0941 701160, con domicilio digitale presso la pec *massimilianofabio@pec.giuffre.it*, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di delega allegata in calce al presente atto,

PREMESSO IN FATTO

Sulle condizioni personali, professionali e familiari della ricorrente

- 1)** Che, la deducente è titolare nel **posto comune della scuola dell'infanzia** presso l'I.C. "Insieme" di Montalcino (SI), cod. SIAA81100B, con sede di servizio nella scuola materna di San Quirico d'Orcia, cod.SIAA81104G; (allegato n.3)
- 2)** Che, **la docente è titolare di diritto di precedenza ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 7 della L.104/92, in quanto è nuora convivente - referente unico all'assistenza della suocera, Sig.ra Ferrara Gaetana**, nata in data 4.11.1938, di anni 81, vedova, che è portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art.3 comma 3 della L.104/92, come da verbale dell'INPS del 24.11.2017, non soggetto a revisione, con i requisiti di cui all'art. 381 del D.P.R. 495/1992, in quanto invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e dell'art. 8 della L. 449/1997, poiché portatore di handicap con ridotte o impedito capacità motorie permanenti (allegato n.4);
- 3)** Che, la ricorrente, si occupa in via permanente della suocera, con la quale convive e risiede in via Belvedere n.145 di San Filippo del Mela (Me);



- 4) che il marito della ricorrente, Sig. Ravidà Antonio, figlio della Sig.ra Ferrara Gaetana, è residente in Piazza Portella n.8 del Comune di Castoreale (Me) e non si occupa della madre, che è affidata in via esclusiva alle cure della nuora; (allegato n.7)
- 5) Che, la ricorrente, pertanto, è **nuora e referente unico** all'assistenza della suocera, con la quale convive, ed è l'**unico soggetto che può fruire dei tre giorni di permesso** retribuito mensile e del congedo straordinario per l'assistenza alla suocera con handicap grave;
- 6) Che il MIUR ha riconosciuto il diritto di precedenza di cui è beneficiaria la ricorrente come risulta dal provvedimento emesso dall'I.C. di Montalcino (SI), che autorizza la docente a beneficiare dei giorni di permesso per assistenza alla suocera con handicap grave, prot. n. 0009764 del 25.11.2019; (allegato n.8)
- 7) Che, l'esponente assiste in maniera continuativa la suocera che **non è ricoverata** in maniera permanente presso strutture sanitarie, istituti specializzati o altro e non usufruisce di alcuna assistenza domiciliare da parte dell'ASL di competenza;
- 8) Che, la ricorrente ha autocertificato in allegato alla domanda di trasferimento e di passaggio di ruolo presentata telematicamente, tramite il portale del MIUR istanze online, per l'a. s. 2019/20, di essere referente unico all'assistenza della suocera, ed ha allegato alle domande il verbale di accertamento dell'handicap grave emesso dall'INPS il 24.11.2017 (allegato n.10);
- 9) Che, la ricorrente ha prestato i seguenti n.4 anni scolastici di servizio pre – ruolo nella **scuola dell'infanzia paritaria “New British College” di Capo d'Orlando (Me), dichiarata paritaria con D.A. n.757/7 del 28.12.2001**, tutti superiori ai 180 giorni necessari al fine della validità dell'anno d'insegnamento, come attestato nel certificato di servizio e dai contratti prodotti in atti (allegati n.48 e n.49):

a.s. 2007/08	dal 18.09.2007 al 31.08.2008
a.s. 2008/09	dall'1.09.2008 al 31.08.2009
a.s. 2009/10	dall'1.09.2009 al 31.08.2010
a.s. 2010/11	dall'1.09.2010 al 16.07.2011

- 10) Che la deducente ha dichiarato nelle domande di mobilità presentate nell'a. s. 2019/20 i predetti 4 anni di servizio pre ruolo prestato nella predetta scuola dell'infanzia paritaria che non sono stati conteggiati al fine del calcolo del punteggio spettante, come si dirà in seguito;



11) che, in data 6 marzo 2019 è stato sottoscritto il CCNI relativo alla mobilità del personale scolastico per gli aa. ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 (allegato n.34);

12) Che, le modalità di applicazione per l'a. s. 2019/20 delle disposizioni del CCNI concernente la mobilità del personale della scuola sono state regolate dall'Ordinanza Ministeriale n. 203 dell'8 marzo 2019 (allegato n.35);

Sulle procedure di trasferimento per l'a. s. 2019/2020 nella scuola dell'infanzia

13) Che, dopo avere presentato la domanda di trasferimento interprovinciale per l'a. s. 2019/20 (allegato n.10), convalidata dall'USP competente senza il diritto di precedenza spettante (allegato n.11), l'esponente non ha ottenuto il trasferimento richiesto (allegato n.12);

14) Che, la contrattazione di mobilità ed il format online di compilazione della domanda di mobilità nel portale istituzionale del MIUR "Istanze online" illegittimamente non consentono ai docenti, che si sottopongono alle procedure di trasferimento con diritto di precedenza per l'assistenza al familiare (parente o affine) con handicap grave, di potere beneficiare di tale precedenza di legge, né di ottenere il riconoscimento del punteggio per il servizio d'insegnamento pre – ruolo svolto nelle scuole paritarie;

15) Che la docente, per tentare di ovviare a tale limitazione, ha fatto presente di essere titolare di precedenza di legge, con l'allegazione di tutta la documentazione necessaria ed ha dichiarato nell'allegato D alla domanda di trasferimento di avere svolto 4 anni di insegnamento prima dell'immissione in ruolo nella predetta scuola paritaria;

16) Che, l'USP competente, nella convalida della **domanda di trasferimento interprovinciale**, ha attribuito complessivamente n. **74 punti** (di cui 6 per ricongiungimento familiare e 3 per punteggio figli), **non ha riconosciuto il diritto di precedenza** di cui è beneficiaria la ricorrente, sebbene la docente possa fruire dei tre giorni di permesso mensile retribuito per l'assistenza alla suocera disabile grave, e **non ha attribuito n.24 punti**, ovvero 6 punti per ognuno dei 4 anni di insegnamento prima del ruolo spettante per il servizio svolto nella scuola paritaria di Capo d'Orlando dalla docente; (allegato n.11)

17) Che, per quanto sopra, **la docente avrebbe dovuto partecipare alle procedure di trasferimento della scuola dell'infanzia con 98 punti e precedenza di legge ai sensi dell'art.33 commi 5 e 7 della L.104/92;**



18) Che per l'a. s. 2019/20 la ricorrente ha richiesto di essere trasferita nel posto comune della scuola primaria, ed ha ordinato secondo preferenza le seguenti sedi:

1	Scuola	MEAA85200L	ME	SAN FILIPPO DEL MELA
2	Scuola	MEAA8AB006	ME	I.C. TERZO MILAZZO
3	Scuola	MEAA817009	ME	LIPARI
4	Scuola	MEAA818005	ME	N.1 LIPARI
5	Scuola	MEAA83700E	ME	ALI' TERME
6	Scuola	MEAA833007	ME	I.C. GIARDINI
7	Distretto 030	ME		Distretto 030
8	Distretto 037	ME		Distretto 037
9	Distretto 032	ME		Distretto 032
10	Comune	F158	ME	MESSINA
11	Provincia	ME	ME	MESSINA
12	Distretto 019	CT		Distretto 019
13	Distretto 048	PA		Distretto 048
14	Distretto 038	RC		Distretto 038
15	Distretto 010	RM		Distretto 010

19) Che, l'esponente ha indicato **come prima sede** preferita nella domanda di trasferimento per l'a. s. 2019/20 la scuola dell'infanzia di San Filippo del Mela (Me), che corrispondente al Comune presso il quale la docente deve prestare assistenza alla suocera con handicap in condizione di gravità, con la quale è residente; (allegato n.10)

20) Che, l'art.14 del CCNI del 6.03.2019, relativo all'ASSISTENZA AI FAMILIARI DISABILI, illegittimamente nega ai familiari dei disabili gravi di potere assistere i propri parenti o affini, infatti secondo la contrattazione di mobilità *"Il personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell'art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, in qualità di referente unico, non è destinatario di una precedenza nell'ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l'assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale."*;

21) Che, la negazione del riconoscimento del beneficio del diritto di precedenza per l'assistenza al familiare disabile in condizione di gravità stabilita dall'art. 14, della contrattazione di mobilità nei confronti dei docenti che si sottopongono alle operazioni di mobilità territoriale e



professionale è illegittima ed anche illogica, in quanto impedisce, nei fatti, il riavvicinamento del familiare al disabile grave da assistere, come si evince nell'ordinanza di accoglimento n.4438/2019 dell'8.03.2019, resa in un procedimento analogo, emessa dal Tribunale di Torino in composizione collegiale di cui si dirà in seguito;

22) Che la ricorrente ha richiesto l'assegnazione provvisoria interprovinciale alla scuola dell'infanzia ed alla scuola primaria per l'a.s. 2019/20 e non l'ha ottenuta; (allegato n.56)

Sugli errori nelle procedure di trasferimento nei posti comuni della scuola dell'infanzia della provincia di Messina nell'a. s. 2019/20

23) Che la docente ha indicato dal n.1 al n.11 della domanda di trasferimento sedi della provincia di Messina;

24) Che, l'USP Messina, solo in data 17.06.2019, con decreto prot. 10463 (allegato n.37), ha pubblicato l'organico di diritto per l'a. s. 2019/20 della scuola dell'infanzia della provincia di Messina, ovvero dopo la data di scadenza del 05.04.2019 prevista per l'invio delle domande di mobilità per l'a. s. 2019/20, pertanto, **la ricorrente ha indicato nella domanda di trasferimento 15 preferenze (suddivise in scuole e distretti) senza conoscerne l'effettiva disponibilità di posti;**

25) Che, l'USP - AT Messina, in data 24.06.2019, con decreto prot. 10802, (allegato n.36) ha pubblicato l'elenco dei trasferimenti e dei passaggi di ruolo e di cattedra relativi al personale docente della scuola dell'infanzia;

26) Che, con email del 24.06.2019, il MIUR ha comunicato alla ricorrente di non avere ottenuto il movimento richiesto per l'a.s. 2019/20; (allegato n.12)

27) Che, in provincia di Messina, nell'a. s. 2019/20 **hanno ottenuto il trasferimento interprovinciale (III fase) nei posti comuni della scuola dell'infanzia, della provincia di Messina, i seguenti docenti SENZA diritto di precedenza:**

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCITA	MOVIMENTO OTTENUTO	SCUOLA/PROVINCIA DI DESTINAZIONE	COMUNE DI DESTINAZIONE	DISTRETTO DI DESTINAZIONE	PRECEDENZA	PUNTEGGIO
ANASTASI	FELICETTA	20/12/1961	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEAA87200T - N.19"E.DA MESSINA"ME	F158 - MESSINA	028		92,00
BELFIORE	MARIA AUSILIA	22/04/1960	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEAA83700E - ALI' TERME	A201 - ALI' TERME	036		120,00
CAMBRIA	ANGELA	31/01/1972	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEAA86700A - "MANZONI - DINA E CLARENZA" ME	F158 - MESSINA	029		114,00



CARADONNA	SILVANA MARIA VINC	27/01/1966	TP	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEAA85900B - GIOVANNI XXIII VILL. ALDISIO	F158 - MESSINA	029		84,00
COSTANTINO	CINZIA	02/05/1972	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEAA86700A - "MANZONI - DINA E CLARENZA" ME	F158 - MESSINA	029		96,00
CRUPI	ROSANNA	06/06/1962	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEAA89600A - I.C. MAZZINI-GALLO	F158 - MESSINA	029		120,00
DI MICELI	ROSA GIOVANNA	20/07/1968	PA	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEAA85900B - GIOVANNI XXIII VILL. ALDISIO	F158 - MESSINA	029		92,00
DI VITTORIO	ANGELA	28/09/1977	PA	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEAA88700G - I.C.S. N. 7 "ENZO DRAGO" ME	F158 - MESSINA	029		85,00
FERRARA	GABRIELLA	08/08/1972	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEAA81600D - I. C. NOVARA DI SICILIA	F951 - NOVARA DI SICILIA	038		135,00
FINOCCHIARO	ROSARIA CONCETTA	08/12/1975	CT	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEAA833007 - I.C. GIARDINI	E014 - GIARDINI-NAXOS	035		82,00
FOTI	EUSTOCHIA	06/06/1956	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEAA81600D - I. C. NOVARA DI SICILIA	F951 - NOVARA DI SICILIA	038		111,00
FRENI	GIULIANA	12/05/1968	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEAA871002 - I.C. VILLA LINA-RITIRO"ME	F158 - MESSINA	028		91,00
GIORDANO	CATERINA	15/01/1976	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEAA85900B - GIOVANNI XXIII VILL. ALDISIO	F158 - MESSINA	029		81,00
INDELICATO	MARIA CARMELA	20/07/1974	TP	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEAA86600E - IC "CANNIZZARO-GALATTI"ME	F158 - MESSINA	029		78,00
INTERDONATO	LUCREZIA	15/09/1969	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEAA86600E - IC "CANNIZZARO-GALATTI"ME	F158 - MESSINA	029		109,00
LA ROSA	MARIA GIULIANA	06/07/1968	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEAA89600A - I.C. MAZZINI-GALLO	F158 - MESSINA	029		177,00
LANZA	CETTINA	14/08/1974	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEAA842002 - PACE DEL MELA	G209 - PACE DEL MELA	037		131,00
LEONARDI	MARIA	25/05/1976	CL	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEAA833007 - I.C. GIARDINI	E014 - GIARDINI-NAXOS	035		81,00
LO SCHIAVO	MANUELA	18/06/1976	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEAA819001 - IC VILLAFRANCA TIRRENA	L950 - VILLAFRANCA TIRRENA	037		102,00
MAIORANA	ROSITA	13/04/1981	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEAA86600E - IC "CANNIZZARO-GALATTI"ME	F158 - MESSINA	029		101,00
MELIS	CLAUDIO	15/01/1959	CA	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEAA897006 - GIUSEPPE CATALFAMO	F158 - MESSINA	029		78,00
MOGAVERO	ROSINDA	02/05/1969	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEAA87400D - ISTITUTO COMPRENSIVO - SAPONARA	I420 - SAPONARA	037		110,00
MUNAFO'	MARIA GRAZIA	16/01/1970	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEAA81600D - I. C. NOVARA DI SICILIA	F951 - NOVARA DI SICILIA	038		104,00
MUSCOLINO	MARIA GIUSEPPINA	16/02/1973	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEAA88600Q - N.1"FOSCOLO"TAORMINA	L042 - TAORMINA	035		78,00
NASTASI	FRANCESCO	08/06/1980	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEAA86600E - IC "CANNIZZARO-GALATTI"ME	F158 - MESSINA	029		87,00
PARCO	GIUSEPPA	27/01/1968	EN	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEAA833007 - I.C. GIARDINI	E014 - GIARDINI-NAXOS	035		85,00
POLLINO	ANNA	28/08/1978	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEAA817009 - LIPARI	E606 - LIPARI	999		81,00
PRINZIVALLI	CATERINA MARIA	23/01/1968	TP	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEAA8AD00T - I.C. S.MARGHERITA MESSINA	F158 - MESSINA	029		100,00



PROVENZANO	FRANCESCO	05/04/1966	PA	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEAA88700G - I.C.S. N. 7 "ENZO DRAGO" ME	F158 - MESSINA	029		81,00
RECUPERO	MARCELLA	15/09/1972	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEAA817009 - LIPARI	E606 - LIPARI	999		95,00
RUGGERI	LAVINIA	26/09/1965	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEAA86100B - N.13"A.LUCIANI"ME	F158 - MESSINA	029		76,00
RUSSO	ROSARIA	07/09/1969	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEAA85900B - GIOVANNI XXIII VILL. ALDISIO	F158 - MESSINA	029		79,00
SALICI	MARIA GIUSTINA	12/07/1973	CT	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEAA833007 - I.C. GIARDINI	E014 - GIARDINI-NAXOS	035		77,00
SAVOCA	GRAZIA	28/07/1957	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEAA83700E - ALI' TERME	A201 - ALI' TERME	036		133,00
SCIMONE	ANNARITA	26/09/1980	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEAA85900B - GIOVANNI XXIII VILL. ALDISIO	F158 - MESSINA	029		93,00
SCUDERI	ANNA MARIA	17/10/1978	TP	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEAA86600E - IC "CANNIZZARO-GALATTI"ME	F158 - MESSINA	029		80,00
SPADARO	ERMELINDA	30/08/1960	CT	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEAA842002 - PACE DEL MELA	G209 - PACE DEL MELA	037		129,00
STANCANELLI	NUNZIATINA	20/03/1977	CT	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEAA833007 - I.C. GIARDINI	E014 - GIARDINI-NAXOS	035		85,00
STROSCIO	ANTONINA MARIA	13/01/1959	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEAA819001 - IC VILLAFRANCA TIRRENA	L950 - VILLAFRANCA TIRRENA	037		99,00

28) Che, oltre quanto sopra, i seguenti due docenti con precedenza di legge e punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente hanno ottenuto il trasferimento interprovinciale in provincia di Messina:

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCITA	MOVIMENTO OTTENUTO	SCUOLA/PROVINCIA DI DESTINAZIONE	COMUNE DI DESTINAZIONE	DISTRETTO DI DESTINAZIONE	PRECEDENZA	PUNTEGGIO
LIUZZO	ANNA	05/02/1968	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEAA833007 - I.C. GIARDINI	E014 - GIARDINI-NAXOS	035	Previst a dal C.C.N.I.	19,00
MANIACI	ROSA	27/04/1958	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEAA84900R - N.3 PATTI	G377 - PATTI	033	Previst a dal C.C.N.I.	48,00

29) Che dall'analisi delle superiori tabelle, estratte dall'elenco dei trasferimenti interprovinciali pubblicato dall'USP – AT Messina il 24.06.2019 (allegato n. 36), è evidente che i suddetti docenti hanno ottenuto il trasferimento nelle sedi richieste dalla ricorrente, che ha anche indicato l'intera provincia di Messina, e che non ha ottenuto il movimento richiesto in quanto in maniera illegittima il MIUR non riconosce nelle procedure di mobilità né il diritto di precedenza per l'assistenza ai parenti o affini entro il III grado, né il servizio pre ruolo svolto nella scuola paritaria;



30) Che se il MIUR avesse consentito alla ricorrente di partecipare alle procedure di trasferimento per i posti comuni della scuola dell'infanzia della provincia di Messina con un punteggio complessivo pari a 98 punti, la ricorrente avrebbe ottenuto il trasferimento interprovinciale richiesto e, se avesse riconosciuto anche la precedenza di legge ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 7 della L.104/92, senza alcun dubbio la docente sarebbe stata trasferita in una delle prime sedi della provincia di Messina, indicate nella domanda di mobilità per l'a. s. 2019/20;

31) Che, in provincia di Messina, nell'a. s. 2019/20 hanno ottenuto il trasferimento nella II fase – provinciale, nei posti comuni della scuola dell'infanzia, della provincia di Messina, i seguenti docenti senza diritto di precedenza:

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCITA	MOVIMENTO OTTENUTO	SCUOLA/PROVINCIA DI DESTINAZIONE	COMUNE DI DESTINAZIONE	DISTRETTO DI DESTINAZIONE	PRECEDENZA	PUNTEGGIO
LA PICA	MARINA	25/11/1963	PA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEAA85600X - I.C. SANTO STEFANO CAMASTRA	I370 - SANTO STEFANO DI CAMASTRA	030		21,00
ALOSI	GIUSY	02/07/1978	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEAA819001 - IC VILLAFRANCA TIRRENA	L950 - VILLAFRANCA TIRRENA	037		22,00
BARBAGALLO	ANTONINA	12/02/1979	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEAA83700E - ALI' TERME	A201 - ALI' TERME	036		30,00
PARRINO	GIUSEPPINA	11/01/1973	PA	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEAA81400T - TUSA	L478 - TUSA	030		34,00
IMBESI	CARMELA	22/11/1979	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEAA842002 - PACE DEL MELA	G209 - PACE DEL MELA	037		36,00
IMBESI	MARIA GRAZIA	26/11/1978	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEAA876005 - I.C. DI TORREGROTTA	L271 - TORREGROTTA	037		38,00
ROTTINO	MANUELA	03/07/1980	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEAA84900R - N.3 PATTI	G377 - PATTI	033		44,00
BOMBARA	VIRGINIA	24/02/1972	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEAA862007 - N.4 "G.LEOPARDI"ME	F158 - MESSINA	029		45,00
MARCELLINO	NUNZIATA RITA	25/05/1961	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEAA83800A - CASTELL'UMBERTO	C051 - CASTELL'UMBERTO	032		45,00
IMPALLOMENI	MARIA GRAZIA	08/02/1982	RM	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEAA85200L - SAN FILIPPO DEL MELA	H842 - SAN FILIPPO DEL MELA	037		52,00
PANZECA	MARIA GIUSEPPINA	07/08/1978	EE	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEAA81400T - TUSA	L478 - TUSA	030		52,00
PROTO	BENEDETTA MARIA CRISTINA	10/08/1970	CT	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEAA85600X - I.C. SANTO STEFANO CAMASTRA	I370 - SANTO STEFANO DI CAMASTRA	030		56,00
GENOVESE	GAETANA	22/02/1969	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEAA876005 - I.C. DI TORREGROTTA	L271 - TORREGROTTA	037		60,00
RIGANO	CARMELA	25/10/1960	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEAA83700E - ALI' TERME	A201 - ALI' TERME	036		60,00

32) che i suddetti docenti, concorrenti alla I e II fase provinciale, tutti con punteggio inferiore rispetto a quello che il MIUR ha riconosciuto alla ricorrente, pari a punti 74, e senza precedenza di legge, sono stati trasferiti nelle sedi della provincia di Messina e hanno superato la ricorrente che ha concorso con un punteggio maggiore alla III fase di mobilità;



**Sul posto comune della scuola dell'infanzia erratamente non destinato
in provincia di Messina alle operazioni di mobilità nell'a. s. 2019/20**

33) Che, oltre quanto sopra, dall'analisi del bollettino dei movimenti interprovinciali "in uscita" dalla provincia di Messina verso altre province, pubblicati dall'USP – AT Messina il 24.06.2019 (allegato n.36), si rileva che la docente Sanfilippo Graziella è stata trasferita dal posto comune della scuola dell'infanzia presso **I.I. C. "PARADISO" di Messina, cod. MEAA8AEooN**, al posto comune della scuola dell'infanzia dell'I.C. "Giovanni Paolo II" di Gravina di Catania (CT) e che **in tale posto non è stato trasferito in entrata nessun docente concorrente alla mobilità in contestazione e non è stato elencato tra i posti disponibili per le immissioni in ruolo** (cfr. allegati n.36 e n.38);

34) Che, come si dirà in seguito, il MIUR avrebbe dovuto destinare tale posto resosi vacante e disponibile, nel corso delle procedure in uscita dalla provincia di Messina, alle operazioni di mobilità della scuola dell'infanzia "in entrata", così come stabilito dalla contrattazione di mobilità, e non attribuire tale sede scolastica, chiesta dalla ricorrente con l'indicazione della provincia di Messina nella domanda presentata, alle operazione di assegnazione provvisoria per l'a.s. 2019/20 (cfr allegato n.56, pag.15);

35) Che l'USP - A.T. Messina non ha pubblicato il "PROSPETTO DEI DATI SINTETICI RISULTANTI AL SISTEMA ALLA DATA DI EFFETTUAZIONE DEL MOVIMENTO", ovvero quell'elenco solitamente pubblicato insieme al Bollettino - Elenco dei movimenti che consente ai docenti di verificare, per ogni fase delle operazioni di mobilità, il numero di posti disponibili, il numero di quelli che si sono resi vacanti nel corso delle procedure e l'applicazione delle aliquote previste ai posti residui al termine dei movimenti provinciali (50%per immissioni in ruolo, 40% trasferimenti interprovinciali e 10% mobilità professionale), con la conseguenza che in provincia di Messina le operazioni sono state effettuate in maniera non trasparente;

36) Che **le procedure di mobilità per la scuola dell'infanzia nell'a.s. 2019/20 si sono svolte in maniera errata**, infatti il MIUR, in data 26.06.2019, a distanza di due giorni dalla pubblicazione dei movimenti del 24.06.2019, ha dato comunicazione all'USP – AT Messina "*di parziale rettifica ed annullamento dei movimenti relativi alla scuola dell'infanzia*", come risulta dal decreto di tale ufficio prot. 11192 dell'1.07.2019 (allegato n.57);

37) Che dal predetto decreto risulta che i trasferimenti interprovinciali nei due posti comuni dell'organico di diritto della scuola dell'infanzia, ottenuti dalle docenti Marrone Claudia, presso la scuola dell'infanzia statale di Pace del Mela (Me), cod.



MEAA842002, e Ruggeri Lavinia, presso la scuola dell'infanzia n.13 Albino Luciani di Messina, cod. MEAA86100B, sono stati annullati dall'USP – AT Messina;

38) Che con decreto prot. 13517 del 7.08.2019 (allegato n.58), la docente Ruggeri Lavini è stata trasferita nuovamente nel posto comune della scuola dell'infanzia n.13 Albino Luciani di Messina, cod. MEAA86100B, mentre l'Ins. Marrone Claudia ha ottenuto il trasferimento nel posto di sostegno della scuola dell'infanzia n.13 Albino Luciani di Messina, cod. MEAA86100B, con la conseguenza che, in maniera errata, **l'USP – AT Messina non ha effettuato nessun'altro trasferimento interprovinciale nel posto comune della scuola dell'infanzia statale di Pace del Mela (Me), cod. MEAA842002,** erratamente destinato a quest'ultima docente con le operazioni del 24.06.2019;

Sulle procedure di mobilità nei posti comuni della scuola dell'infanzia della provincia di Palermo nell'a. s. 2019/20

39) Che l'USP Palermo, con decreto n. 10235 del 24.06.2019, ha pubblicato l'elenco dei trasferimenti e dei passaggi di ruolo e di cattedra relativi al personale docente della scuola dell'infanzia (allegato n.59)

40) Che, in provincia di Palermo, nelle sedi indicate dalla ricorrente nella domanda di mobilità ha ottenuto il trasferimento nella III fase di mobilità – interprovinciale, nel distretto 048, il seguente docente con precedenza di legge e con punteggio inferiore rispetto a quello della deducente:

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCITA	MOVIMENTO OTTENUTO	SCUOLA/PROVINCIA DI DESTINAZIONE	COMUNE DI DESTINAZIONE	DISTRETTO DI DESTINAZIONE	PRECEDENZA	PUNTEGGIO
DI BENEDETTO	VINCENZO	06/03/1976	PA	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	PAAA8AH00V - I.C. CASTELBUONO-F.MINA'PALUMBO	C067 - CASTELBUONO	048	Prevista dal C.C.N.I.	5,00

41) Che se il MIUR avesse consentito alla ricorrente di partecipare alle operazioni di mobilità con il diritto di precedenza per assistenza alla suocera con disabilità grave, la deducente avrebbe ottenuto il trasferimento in provincia di Palermo, nel distretto 048, indicato al n.13 della domanda;

§§§

Sulle procedure di passaggio di ruolo nei posti comuni della scuola primaria della provincia di Messina nell'a. s. 2019/20 e sugli errori nelle operazioni di mobilità professionale

42) Che, la ricorrente ha concorso alle **procedure di passaggio di ruolo alla scuola primaria con 66 punti** ed ha indicato le seguenti sedi:

- | | | | |
|---|-------------------|----|-----------------------------|
| 1 | Scuola MEEE85201V | ME | SAN FILIPPO DEL MELA CENTRO |
| 2 | Scuola MEEE877017 | ME | TORRENOVA |
| 3 | Scuola MEEE83801L | ME | CASTELL'UMBERTO |



4	Scuola MEEE84701B	ME	LONGI
5	Scuola MEEE89101D	ME	TORTORICI PLESSO G .FARANDA
6	Scuola MEEE844021	ME	PRIMARIA GIOIOSA M. CENTRO
7	Scuola MEEE81601Q	ME	NOVARA SICILIA
8	Distretto 035	ME	Distretto 035
9	Distretto 036	ME	Distretto 036
10	Comune A638	ME	BARCELLONA POZZO DI GOTTO
11	Comune F206	ME	MILAZZO
12	Comune F158	ME	MESSINA
13	Distretto 030	ME	Distretto 030
14	Distretto 031	ME	Distretto 031
15	Provincia ME	ME	MESSINA

43) Che anche nelle procedure di mobilità professionale il MIUR non ha riconosciuto alla ricorrente il diritto di precedenza per assistenza alla suocera con disabilità grave e n.24 punti per i 4 anni di servizio pre ruolo svolto dalla docente nella scuola dell'infanzia paritaria di capo d'Orlando;

44) Che, l'USP Messina, solo in data 17.06.2019, con decreto prot. 10465 (allegato n.46), ha pubblicato l'organico di diritto per l'a. s. 2019/20 della scuola primaria della provincia di Messina, ovvero dopo la data di scadenza del 05.04.2019 prevista per l'invio delle domande di mobilità per l'a. s. 2019/20, pertanto, **la ricorrente ha indicato nella domanda di passaggio di ruolo 15 preferenze (suddivise in comuni, scuole, distretti, e province) senza conoscerne l'effettiva disponibilità di posti;**

45) Che, l'USP - AT Messina, in data 24.06.2019, con decreto prot. 10803, (allegato n.45) ha pubblicato l'elenco dei trasferimenti e dei passaggi di ruolo e di cattedra relativi al personale docente della scuola primaria;

46) Che, in provincia di Messina, nell'a. s. 2019/20 hanno ottenuto il **passaggio di ruolo** nei posti comuni della scuola primaria, su un numero di posti inferiore rispetto a quelli disponibili, n.10 docenti tutti senza diritto di precedenza:

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCITA	MOVIMENTO OTTENUTO	SCUOLA/PROVINCIA DI DESTINAZIONE	COMUNE DI DESTINAZIONE	DISTRETTO DI DESTINAZIONE	PRECEDENZA	PUNTEGGIO
ARLOTTA	MARIA ELENA	18/08/1969	ME	PASSAGGIO DI RUOLO PROVINCIALE	MEEE878013 - S.PIERO PATTI	I086 - SAN PIERO PATTI	033		115,00
BLANCATO	ANNA MARIA	30/10/1963	EE	PASSAGGIO DI RUOLO PROVINCIALE	MEEE83701R - ALI' TERME	A201 - ALI' TERME	036		142,00
COSTA	MARIA	09/05/1971	ME	PASSAGGIO DI RUOLO PROVINCIALE	MEEE89701C - CAN. A. M. DIFRANCIA	F158 - MESSINA	029		97,00
D'ANTONI	SANTA	23/02/1966	PA	PASSAGGIO DI RUOLO PROVINCIALE	MEEE86703P - ME - VIA DEI MILLE, ISOL.88	F158 - MESSINA	029		108,00
DI STEFANO	CINZIA	14/07/1982	ME	PASSAGGIO DI RUOLO PROVINCIALE	MEEE83701R - ALI' TERME	A201 - ALI' TERME	036		55,00



GREGORIO	ROSSELLA FABIOLA	09/02/1978	ME	PASSAGGIO DI RUOLO PROVINCIALE	MEEE878013 - S.PIERO PATTI	I086 - SAN PIERO PATTI	033		96,00
MICALIZZI	ANTONELLA	04/03/1978	ME	PASSAGGIO DI RUOLO PROVINCIALE	MEEE83701R - ALI' TERME	A201 - ALI' TERME	036		112,00
RAFFA	GRAZIA	18/03/1971	ME	PASSAGGIO DI RUOLO PROVINCIALE	MEEE86601R - GALATTI - PRIMARIA	F158 - MESSINA	029		113,00
BROCCIO	MARIA	20/10/1971	ME	PASSAGGIO DI RUOLO INTERPROVINCIALE	MEEE878013 - S.PIERO PATTI	I086 - SAN PIERO PATTI	033		117,00
TITOLO	CALOGERA	23/04/1963	CL	PASSAGGIO DI RUOLO INTERPROVINCIALE	MEEE871018 - VILLA LINA	F158 - MESSINA	028		111,00


47) Che la deducente, alla luce dei superiori elenchi, avrebbe ottenuto il passaggio di ruolo alla scuola primaria se il MIUR avesse riconosciuto il diritto di precedenza di cui è beneficiaria, anche con l'applicazione del maggiore punteggio dovuto;

48) Che, la parte ricorrente non ha ottenuto il passaggio di ruolo interprovinciale richiesto anche a causa della violazione dell'applicazione delle aliquote contrattuali ai posti residui al termine dei movimenti provinciali, che ha determinato **3 passaggi di ruolo alla scuola primaria in meno rispetto a quelli dovuti nei posti comuni, che invece sono destinati erratamente alle immissioni in ruolo;**

49) Che, l'USP - AT Messina, in data 17.07.2019 ha pubblicato l'elenco dei posti disponibili (comuni – lingua inglese – sostegno) dopo i movimenti della I – II – II fase (comunale – provinciale – interprovinciale) della scuola primaria del 24.06.2019, da destinare alle immissioni in ruolo in tale ordine di scuola (Allegato n.47);

50) Che, in particolare, al termine delle procedure di mobilità della scuola primaria risultano disponibili n.100 posti, di cui 73 posti comuni, 11 posti di lingua inglese e 16 posti di sostegno, da destinare alle immissioni in ruolo per l'a. s. 2019/20;

51) Che, l'art. 8, commi 5 e 6, del CCNI del 6.03.2019 ha stabilito che, per l'a. s. 2019/20, il 50% dei posti residui al termine dei movimenti provinciali sono destinati alle immissioni in ruolo e l'altro 50% è suddiviso tra i trasferimenti interprovinciali (pari al 40% dei posti residui) e i passaggi di ruolo (pari al 10% dei posti residui), come di seguito schematizzato:



52) Che, pertanto, i posti residui al termine delle operazioni della I e della II fase devono essere così destinati: 50% alle immissioni in ruolo, 40 % trasferimenti interprovinciali e 10% passaggi di ruolo provinciali e interprovinciali, definiti nell'ordine dell'allegato 1 alla contrattazione di mobilità;

53) Che, nonostante l'USP Messina, con grave carenza nella trasparenza delle operazioni di mobilità del corpo docente della scuola primaria in provincia di Messina, non abbia pubblicato il "Tabulato riassuntivo dei movimenti effettuati", prodotto in esito alle operazioni del 24.06.2019, invece, da tutti gli uffici scolastici (ambiti territoriali) provinciali d'Italia, è possibile risalire al numero di posti residui al termine delle procedure di mobilità provinciali per la corretta applicazione delle aliquote contrattuali sopra descritte, con una semplice somma di dati desunti dal numero di trasferimenti interprovinciali e dai passaggi di ruolo effettuati, nonché dal numero di posti da destinare ad immissioni in ruolo, tutti pubblicati dall'USP Messina;

54) Che, dall'analisi del bollettino dei movimenti della scuola primaria per l'a. s. 2019/20 pubblicato dall'USP – AT Messina il 24.06.2019, risultano **effettuati i seguenti movimenti, al termine della fase provinciale:**

POSTO COMUNE:

- 39 trasferimenti interprovinciali nel posto comune;
- 10 passaggi di ruolo alla scuola primaria (provinciali ed interprovinciali) nel posto comune;

POSTO DI LINGUA INGLESE

- o (zero) trasferimenti interprovinciali nel posto di lingua inglese;
- o (zero) passaggi di ruolo alla scuola primaria (provinciali ed interprovinciali) nel posto di lingua inglese;

POSTO DI SOSTEGNO

- 14 trasferimenti interprovinciali nel posto di sostegno;
- 3 passaggi di ruolo alla scuola primaria (provinciali ed interprovinciali) nel posto di sostegno

55) Che, dall'analisi dell'elenco dei **posti residui per la scuola primaria** pubblicati dall'USP – AT Messina il 17.07.2019, che riportano i posti residui e non assegnati nel corso delle procedure di mobilità dell'a. s. 2019/20 che **devono essere destinati alle immissioni in ruolo della scuola** primaria risultano vacanti:

- 73 posti comuni dopo i movimenti del 24.06.2019, da destinare alle immissioni in ruolo;
- 11 posti di lingua inglese dopo i movimenti del 24.06.2019, da destinare alle immissioni in ruolo;



- 16 posti di sostegno dopo i movimenti del 24.06.2019, da destinare alle immissioni in ruolo;

56) Che, **dall'analisi aggregata dei suddetti dati risulta evidente l'avvenuta violazione nell'a. s. 2019/20 delle aliquote contrattuali previste dalla contrattazione di mobilità per la scuola primaria nei posti comuni, di lingua inglese e di sostegno, in quanto in base all'art.8, commi 5 e 6, della contrattazione di mobilità (50% immissioni in ruolo = 40% trasferimenti interprovinciali + 10% passaggio di ruolo) il numero di immissioni in ruolo per ogni tipologia di posto (comune – inglese – sostegno) deve essere uguale alla somma del numero dei trasferimenti interprovinciali e del numero dei passaggi di ruolo riferito alla relativa tipologia di posto;**

57) Che, sommando i predetti dati si ottiene con semplicità il numero dei posti disponibili al temine della fase provinciale (I e II fase) ai quali applicare le aliquote (50%, 40% e 10%) previste dalla contrattazione di mobilità, nonché un'immediata verifica dell'avvenuta errata ripartizione di tali posti residui, che dovevano essere divisi a metà tra le nuove assunzioni e la somma tra i trasferimenti interprovinciali e i passaggi di ruolo provinciali ed interprovinciali;

58) Che, nel caso in questione, a seguito della pubblicazione dei posti disponibili dopo i movimenti del 24.06.2019 nella scuola primaria, effettuata dall'USP - AT Messina il 17.07.2019, è evidente che:

- relativamente al **posto comune**, il MIUR ha effettuato 49 movimenti (39 trasferimenti interprovinciali + 10 passaggi di ruolo) ed ha destinato ed accantonato n.73 posti, per le immissioni in ruolo nei posti comuni della scuola primaria, individuati con la pubblicazione del 17.07.2019, che sono maggiori rispetto alla percentuale del 50% previsto dalla contrattazione;

- relativamente al **posto di lingua inglese**, il MIUR non ha effettuato alcun trasferimento interprovinciale e nessun passaggio di ruolo, mentre ha destinato n.11 posti per le immissioni in ruolo di lingua inglese, che evidentemente supera la percentuale del 50% prevista, ed addirittura la raddoppia disponendo l'intero accantonamento di tale tipologia di posti alle nuove assunzioni per l'a.s. in contestazione;

- relativamente al posto di sostegno, il MIUR ha effettuato 17 movimenti (14 trasferimenti interprovinciali + 3 passaggi di ruolo) ed ha destinato ed accantonato n.16 posti per le immissioni in ruolo nei posti di sostegno della scuola primaria, rispettando le aliquote contrattuali;

59) Che, la **CORRETTA** applicazione delle aliquote contrattuali per le singole tipologie di posto, comune, lingua inglese e sostegno, avrebbe dovuto destinare alla



III fase di mobilità il seguente numero di posti, così come qui di seguito schematizzato:

- **POSTO COMUNE**

Posti totali al termine dei movimenti provinciali (39 posti comuni destinati a trasferimenti interprovinciali + 10 posti comuni destinati a passaggio di ruolo + 73 posti comuni da destinare ad immissioni in ruolo) = **122 posti comuni residui** al termine della fase provinciale, di cui:

- **50% immissioni in ruolo = 61** posti comuni

Totale = 61 posti comuni per immissioni in ruolo

- **40% trasferimenti interprovinciali = 49** posti comuni

10% passaggi di ruolo (provinciali e interprovinciali) = 13 posti comuni

Totale = 62 posti comuni per trasferimenti interprovinciali e passaggi di ruolo

POSTO DI LINGUA INGLESE

Posti totali al termine dei movimenti provinciali (0 posti lingua inglese destinati a trasferimenti interprovinciali ed a passaggio di ruolo + 11 posti di lingua inglese da destinare ad immissioni in ruolo) = **11 posti di lingua inglese comuni residui** al termine della fase provinciale, di cui:

- **50% immissioni in ruolo = 5** posti di lingua inglese al termine della fase provinciale.

Totale = 5 posti di lingua inglese per immissioni in ruolo

- **40% trasferimenti interprovinciali = 5** posti di lingua inglese

10% passaggi di ruolo (provinciali e interprovinciali) = 1 posto di lingua inglese

Totale = 6 posti di lingua inglese per trasferimenti interprovinciali e passaggi di ruolo

POSTO DI SOSTEGNO

Posti totali al termine dei movimenti provinciali (14 posti di sostegno destinati a trasferimenti interprovinciali + 3 posti di sostegno destinati a passaggio di ruolo + 16 posti di sostegno da destinare ad immissioni in ruolo) = **33 posti di sostegno residui** al termine della fase provinciale, di cui:

- **50% immissioni in ruolo = 16** posti di sostegno

Totale = 16 posti di sostegno per immissioni in ruolo

- **40% trasferimenti interprovinciali = 14** posti di sostegno

10% passaggi di ruolo (provinciali e interprovinciali) = 3 posto di sostegno

Totale = 17 posti di sostegno per trasferimenti interprovinciali e passaggi di ruolo



60) Che, in base all'art. 8, comma 7, della contrattazione di mobilità, il **“posto dispari”** risultante dal conteggio, per le operazioni dell'a. s. 2019/20, deve essere attribuito alle operazioni di mobilità ed al riguardo si riporta per estratto il conteggio fatto dal MIUR, a pagina 12 del suddetto CCNI, dal quale si evince la ripartizione in caso di 11 posti residui al termine della fase provinciale:

Anno scolastico 2019-20 (posto dispari destinato alla mobilità)

Posti totali disponibili	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Posti destinati alla immissione in ruolo (aliquota 50%)	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
Posti destinati alla mobilità (aliquota 50%)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9
di cui l'80% destinati ai trasferimenti	1	1	2	2	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	6	6	7
di cui il restante 20% destinati alla mobilità professionale	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2

61) Che, è documentalmente provato che il MIUR non ha destinato alle **operazioni** di trasferimento interprovinciale n. 10 posti comuni e n. 5 posti di lingua inglese, nonché alle operazioni di passaggio di ruolo n.3 posti comuni, in quanto ha effettuato solo 39 trasferimenti interprovinciali nel posto comune rispetto ai 49 movimenti dovuti, nonché **10 passaggi di ruolo alla scuola primaria anziché 13**, e non ha effettuato nessun trasferimento interprovinciale nel posto di lingua inglese, nonostante la disponibilità dei 5 posti di lingua inglese da destinare ai trasferimenti tra province diverse, mentre ha correttamente applicato le aliquote contrattuali per la ripartizione dei posti di sostegno al termine della fase provinciale (I e II fase);

62) Che se il MIUR avesse applicato correttamente le aliquote contrattuale ai posti disponibili della scuola primaria per l'a. s. 2019/20 ed avesse destinato altri 3 posti comuni alle procedure di passaggio di ruolo, la ricorrente avrebbe ottenuto la mobilità professionale richiesta;

§ § §

63) Che, per quanto sopra, le procedure di mobilità nell'a. s. 2019/20, alle quali si è sottoposta la ricorrente sono illegittime, viziate e gravemente irregolari e devono essere annullate / dichiarate nulle e revocate per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO – FUMUS BONI IURIS

Il *fumus boni iuris* è chiaramente evidenziato nella premessa in fatto, nonché nelle motivazioni di diritto di seguito svolte.

A) Violazione degli artt. 1 e segg. del CCNI concernente la mobilità del personale docente per l'a. s. 2019/20, nonché degli artt. 1 e segg. dell'O.M. n° n. 203 dell'8 marzo 2019; Violazione dell'art. 3 e segg. L. n°241 / 1990; Violazione del giusto procedimento – difetto assoluto di motivazione, dei presupposti, erroneità, arbitrarietà, contraddittorietà,

illogicità, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta; Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione - Principio di uguaglianza dei cittadini lavoratori e del buon andamento della Pubblica Amministrazione - eccesso di potere - irragionevolezza ed illogicità; Violazione di legge dell'articolo 399 D.L. 297 / 1994 nelle procedure di assegnazione dei posti, assunzione mobilità; Violazione delle norme e dei principi di auto - organizzazione fissati dal D.L. 165 / 2001; Violazione di tutte le norme di legge e costituzionali in materia di trasparenza e buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione.

Come riferito in narrativa, che si richiama integralmente per brevità espositiva e che si intende qui di seguito riportato e trascritto, nell'a. s. 2019/20, la ricorrente si è sottoposta a mobilità territoriale e professionale tra province diverse ed ha allegato alla domanda di trasferimento alla scuola dell'infanzia e di passaggio di ruolo alla scuola primaria la documentazione che attesta il diritto di precedenza di cui è beneficiaria per l'assistenza alla suocera con handicap grave (art. 3 comma 3 L.104/92), vedova, con la quale convive a San Filippo del Mela (Me) e che accudisce in via continuativa e permanente, in quanto il figlio della Sig.ra Gaetana Ferrara, nonché marito della deducente ha trasferito la propria residenza a Castoreale (Me) e non può accudire l'anziana madre, come da autocertificazione in atti. (allegato n.61)

L'USP – AT competente ha convalidato la domanda di trasferimento nella scuola dell'infanzia della ricorrente con l'attribuzione di 74 punti e la domanda di passaggio di ruolo alla scuola primaria con l'assegnazione di 66 punti, ma non ha riconosciuto il diritto di precedenza alla stessa spettante nelle procedure di mobilità del corpo docente, a causa di una illegittima previsione contrattuale prevista dall'art. 14 del CCNI del 6.03.2019, secondo la quale tale diritto di precedenza è negato nelle operazioni di mobilità ai docenti che devono assistere i familiari e non sono loro genitori, coniugi figli, fratelli o sorelle, e non ha attribuito n.24 punti spettanti per il servizio pre ruolo svolto dalla docente nella scuola paritaria di Capo d'Orlando, come indicato in premessa, in quanto non previsto nella contrattazione in contestazione.

Con un'unica email del 24.06.2019, il MIUR, in maniera generica, senza alcun riferimento alla procedura di trasferimento o a quella di passaggio di ruolo e senza dare alcuna spiegazione del proprio operato, ha comunicato alla ricorrente che non ha ottenuto il movimento richiesto.

Riguardo alle due tipologie di procedure di mobilità alle quali ha concorso la ricorrente, in premessa sono stati rilevati, errori nello svolgimento delle operazioni



che hanno determinato il mancato ottenimento dei movimenti interprovinciali richiesti dalla docente nell'a. s. 2019/20.

Relativamente alle **operazioni di trasferimento nei posti comuni della scuola dell'infanzia nella provincia di Messina**, si contesta che il mancato riconoscimento della precedenza di legge spettante alla deducente ai sensi dell'art.33 commi 5 e 7 della L.104/92 e la mancata attribuzione del maggiore punteggio spettante per i 4 anni di servizio pre ruolo svolto dalla ricorrente presso la scuola dell'infanzia paritaria "New British College" di Capo d'Orlando, hanno determinato il superamento dell'esponente da parte di numerosi docenti, tutti individuati nelle tabelle indicate in premessa, sia nella fase interprovinciale (III fase) che provinciale (I e II fase), che sono state estratte dall'elenco dei movimenti nei posti della scuola dell'infanzia della provincia di Messina, pubblicati dall'USP – AT Messina il 24.06.2019.

Da tali elenchi si evince il MIUR ha operato due trasferimenti interprovinciali (III fase), in favore di docenti con precedenza di legge e con punteggio inferiore rispetto a quello convalidato alla ricorrente pari a 74 punti, in sedi della provincia di Messina richieste dalla medesima in domanda di trasferimento.

Il MIUR, inoltre, ha effettuato anche numerosi altri trasferimenti tra province diverse di docenti senza alcuna precedenza di legge, che hanno superato la deducente in quanto il MIUR illegittimamente non ha attribuito alla docente 24 punti per il servizio pre ruolo nella scuola paritaria, che le avrebbe consentito di concorrere alle operazioni in contestazione con 98 punti ed ottenere il movimento richiesto in provincia di Messina nella scuola dell'infanzia.

Quanto sopra si aggiunge **all'illegittimo soddisfacimento prioritario della mobilità comunale e provinciale (I e II fase) rispetto a quella tra province diverse (III fase).**

In premessa è stato contestato che nella II fase provinciale numerosi altri docenti senza alcuna precedenza di legge ed anche con punteggio inferiore, rispetto ai 74 punti convalidati alla deducente, hanno superato la ricorrente, che non ha ottenuto il trasferimento richiesto in provincia di Messina, per l'illegittimo mancato riconoscimento della precedenza di legge per assistenza alla suocera con handicap grave, oltre che per la mancata attribuzione del maggiore punteggio per il servizio d'insegnamento svolto nella scuola dell'infanzia paritaria.

In maniera documentale, in premessa, inoltre, è stata evidenziata la mancata destinazione, per errore, di due posti nella scuola dell'infanzia della provincia di Messina, presso l'I.C. Paradiso di Messina e la scuola dell'infanzia statale di Pace del Mela (Me), entrambi richiesti dalla ricorrente.



In particolare, il posto comune della scuola dell'infanzia presso l'I. C. "PARADISO" di Messina, cod. MEAA8AE00N, che si è reso disponibile nel corso delle operazioni di mobilità della scuola dell'infanzia nella provincia di Messina, per il trasferimento interprovinciale in uscita da tale sede di una docente, non è stato destinato, ai trasferimenti interprovinciali in entrata ed è stato erratamente attribuito alle operazioni di assegnazione provvisoria della scuola dell'infanzia del 3.09.2019, **in violazione dell'art.8 commi 3 e 9 del CCNI 2019/22.**

Secondo il contratto di mobilità, infatti, le cattedre che si rendono disponibili per i movimenti in uscita, nel corso delle operazioni, sono destinate alla mobilità e, in particolare, i posti che si rendono disponibili per effetto dei trasferimenti interprovinciali in uscita vanno ad incrementare le disponibilità per la mobilità in ingresso nel limite delle percentuali indicate al comma 6.

Nel caso in questione il posto comune nella scuola dell'infanzia presso l'I.C. "Paradiso" di Messina, che si è reso disponibile per via della mobilità interprovinciale in uscita di una docente, avrebbe dovuto essere destinato alla mobilità interprovinciale in entrata di altro docente, non essendo stato nemmeno utilizzato come sede per docenti soprannumerari, mentre è stato, illegittimamente, accantonato e non destinato alle procedure in contestazione.

Il posto presso la scuola dell'infanzia statale di Pace del Mela (Me), invece, è stato assegnato per errore ed a seguito di revoca da parte del MIUR non è stato attribuito a nessun docente concorrente alle operazioni di trasferimento, nonostante facesse parte dell'organico di diritto.

Riguardo alla mobilità nei posti della scuola dell'infanzia della provincia di Palermo, in premessa è stato evidenziato che un docente con precedenza di legge e soli 5 punti ha ottenuto il trasferimento interprovinciale (III fase) nel distretto 048, indicato dalla ricorrente in domanda, ed ha superato la deducibile a causa del mancato riconoscimento della precedenza spettante per l'assistenza che la docente presta alla suocera con gravità.

Relativamente alle **operazioni di passaggio di ruolo alla scuola primaria**, è stato ampiamente argomentato nella parte in fatto, che qui si richiama per brevità, la violazione dell'**art.8, commi 5, 6 e 7 del CCNI del 6.03.2019**, da parte del MIUR che non ha applicato in maniera corretta le aliquote contrattuali previste ai posti residui al termine dei movimenti provinciali (50% per immissioni in ruolo, 40% per trasferimenti interprovinciali e 10% per passaggi di ruolo), ed ha effettuato un numero inferiore di passaggi di ruolo tra province diverse rispetto a quelli dovuti. In particolare **il MIUR, nell'a. s. 2019/20, non ha destinato alle operazioni di mobilità professionale n.3 posti comuni della scuola primaria facenti**



parte dell'organico di diritto, nei quali la deducete avrebbe potuto ottenere il passaggio di ruolo richiesto.

Tale violazione è provata dall'applicazione delle aliquote contrattuali, per ogni tipologia di posto, alla somma tra il numero di movimenti (trasferimenti e passaggi di ruolo) nei posti comuni, di lingua inglese e di sostegno, pubblicati dell'USP – AT Messina, con decreto protocollo n.10809 del 24.06.2019, e il numero dei posti disponibili (comuni – lingua inglese – sostegno), al termine delle operazioni di mobilità del corpo docente dell'a. s. 2019/20, da destinare alle immissioni in ruolo, pubblicati dal medesimo ufficio scolastico il 17.07.2019, la cui somma determina il numero esatto dei posti residui al termine della fase provinciale (I e II fase) alla quale applicare le aliquote previste.

L'art. 8, commi 5 e 6, del CCNI del 6.03.2019 ha stabilito che, per l'a. s. 2019/20, il 50% dei posti residui al termine **dei movimenti provinciali sono destinati alle immissioni in ruolo e l'altro 50% è suddiviso tra i trasferimenti interprovinciali (pari al 40% dei posti residui) e i passaggi di ruolo (pari al 10% dei posti residui).**

Dall'analisi aggregata dei dati, contenuti nei predetti decreti, risulta evidente l'avvenuta violazione nell'a. s. 2019/20 delle aliquote contrattuali previste dalla contrattazione di mobilità per la scuola primaria nei posti comuni e di lingua inglese, in quanto in base all'art.8, commi 5 e 6, della contrattazione di mobilità il numero di immissioni in ruolo per ogni tipologia di posto (comune – inglese – sostegno) deve essere uguale alla somma del numero dei trasferimenti interprovinciali e del numero dei passaggi di ruolo riferito alla relativa tipologia di posto, ovvero il 50% dei posti residui al termine delle operazioni provinciali devono essere attribuiti alle immissioni in ruolo ed il 50% di tali posti residui devono essere ripartiti ai trasferimenti interprovinciali nella percentuale del 40% ed ai passaggi di ruolo nella percentuale del 10%.

Nel caso in questione, per quanto in premessa analiticamente descritto e provato con la documentazione in atti, il MIUR, per l'a. s. 2019/20, in provincia di Messina, non ha destinato n.3 posti comuni della scuola primaria alle procedure di passaggio di ruolo, che erratamente sono stati assegnati al contingente per le nuove immissioni in ruolo, con il conseguente superamento della percentuale contrattualmente stabilita del 50% del totale dei posti residui al termine della I e II fase – provinciale.

La parte ricorrente, pertanto, non ha ottenuto il passaggio di ruolo richiesto alla scuola primaria in provincia di Messina, pur in presenza di posti disponibili che avrebbero dovuto essere destinati al soddisfacimento di tale tipologia di procedura, anziché alle nuove assunzioni.



Tale violazione si aggiunge a quella dell'illegittimo mancato riconoscimento della precedenza spettante alla ricorrente per l'assistenza alla suocera con handicap grave, con la quale convive e della quale si occupa in via continuativa e permanente, in qualità di referente unico alla sua assistenza, e per il quale beneficia del concedo straordinario per l'assistenza al familiare disabile grave.

In sintesi, in premessa è stato ampiamente dimostrato che la ricorrente avrebbe ottenuto con certezza il trasferimento in un posto comune della scuola dell'infanzia in una delle sedi della provincia di Messina o il trasferimento nell'ambito 048 della provincia di Palermo, se il MIUR avesse riconosciuto il diritto di precedenza di cui è beneficiaria, ed avesse consentito attribuito il maggiore punteggio per i 4 anni di servizio d'insegnamento svolto nella scuola paritaria.

La deducente, inoltre, avrebbe potuto ottenere anche il passaggio di ruolo interprovinciale alla scuola primaria se il MIUR avesse riconosciuto il diritto di precedenza per l'assistenza alla suocera con handicap grave ed avesse destinato i 3 posti comuni alle operazioni di mobilità professionale, anziché alle immissioni in ruolo.

Per brevità espositiva, si richiamano tutti i nominativi indicati in premessa dei docenti che sono stati trasferiti in provincia di Messina e nell'ambito 048 della provincia di Palermo, in posti indicati dalla ricorrente nella domanda di trasferimento per la scuola dell'infanzia, a dimostrazione del fatto che se il MIUR avesse consentito il riconoscimento della precedenza di legge di cui è beneficiaria la docente nelle operazioni di mobilità ed il maggiore punteggio spettante, la ricorrente avrebbe ottenuto il movimento richiesto.

Le operazioni di mobilità in provincia di Messina per l'a. s. 2019/20, pertanto, sono state attuate in violazione dell'art.8 del CCNI 2019/22, della L.104/92 e di altre norme di legge, come di seguito chiarito.

Inoltre, le operazioni di mobilità sono state effettuate dal MIUR in **violazione dell'art.470 del D.lgs. n. 297 / 1994**, in base al quale le nuove immissioni in ruolo devono essere effettuate **dopo il soddisfacimento prioritario delle istanze di trasferimento avanzate dai docenti di ruolo, sui posti residui, ovvero non richiesti.**

Quanto sopra si aggiunge **all'illegittimo soddisfacimento prioritario della mobilità comunale e provinciale rispetto a quella tra province diverse**, che ha dato luogo ai trasferimenti di cui all'allegato elenco pubblicato dall'USP – AT Messina, che hanno determinato trasferimenti di docenti senza diritto di precedenza ed anche con punteggio inferiore, su posti che sarebbero spettati alla docente.

§ § §

Sull'illegittimità delle operazioni di mobilità per l'a. s. 2019/20



Il MIUR, attraverso le operazioni di mobilità per l'a. s. 2019 / 20 regolate dal CCNI 2019/22 e dall'Ordinanza Ministeriale n. 203 / 2019, in maniera illegittima, ha:

- determinato la una sequenza operativa delle operazioni di mobilità, all'art. 6 comma 2 della contrattazione, nel quale è previsto che le operazioni di mobilità territoriale e professionale si svolgono in tre distinte fasi (I fase: Trasferimenti all'interno del comune; II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia; III fase: mobilità territoriale interprovinciale, tra province diverse) con la conseguenza che, in maniera discriminatoria ed illegittima, le richieste di trasferimento nel comune ed all'interno della provincia sono soddisfatte prima di quelle tra province diverse, indipendentemente dal punteggio posseduto dai docenti, che possono essere superati anche da concorrenti alle medesime procedure con punteggi inferiori se partecipanti ad una fase di mobilità precedente;

- l'allegato 1 del CCNI 2019/22, "ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO", ha previsto una fase "propedeutica" alle operazioni, costituita da 7 sotto - fasi, ed ha suddiviso la procedura di mobilità in tre fasi operative consecutive, le prime due fasi riguardano la mobilità provinciale e la terza fase riguarda la mobilità tra province diverse, che a loro volta sono state ulteriormente suddivise in numerose ulteriori sotto - fasi, la cui correttezza degli esiti è illegittima, dubbia e non trasparente;

- ha limitato la scelta delle sedi esprimibili in domanda dai docenti a 15 preferenze;

- non ha comunicato quali fossero i posti vacanti e disponibili da potere richiedere al momento della presentazione delle domande di mobilità, obbligando i docenti a scelte "al buio", avulse da qualsiasi criterio, se non quello della ipotetica probabilità della disponibilità dei posti;

- non ha rispettato il criterio del punteggio, con la conseguenza che docenti con punteggi inferiori hanno ottenuto il trasferimento richiesto per il solo fatto di appartenere ad una fase o sotto - fase precedente rispetto ad un'altra;

- non ha rispettato il criterio di "vicinorietà" nell'esecuzione delle operazioni di mobilità;

- **ha negato, nelle operazioni di mobilità il diritto di precedenza ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 7 della L.104 / 92, ai docenti, referenti unici, che si occupano dei familiari disabili in situazione di gravità, bisognosi d'assistenza, riconoscendolo ai soli docenti genitori, figli, fratelli/sorelle e coniugi, in alcuni casi limitatamente alla mobilità provinciale (I e II**



fase) e con i vincoli posti dall'art.13 della contrattazione di mobilità, con evidente discriminare;

- ha negato nelle operazioni di passaggio di ruolo il riconoscimento del diritto di precedenza previsto ai sensi dell'art.33 commi 5 e 7 della L.104/92;

- ha inviato comunicazioni generiche di mancato ottenimento del movimento richiesto ai docenti per email che sono carenti di qualsivoglia informazione e motivazione delle scelte adottate dalla P.A.

Nel caso in esame, inoltre, **le plurime violazioni del CCNI 2019/20 (che si applica alla mobilità oggetto del presente giudizio)**, ampiamente argomentate in premessa e dimostrabili documentalmente dal raffronto degli atti allegati, **hanno determinato il mancato trasferimento di parte ricorrente nelle sedi disponibili della provincia di Messina e della provincia di Palermo, nonché il passaggio di ruolo interprovinciale nelle sedi della scuola primaria della provincia di Messina.**

§ § §

Sull'orientamento del Tribunale di Patti in ordine alle illegittimità delle procedure di mobilità adottate dal MIUR

Il Tribunale di Patti, in maniera uniformemente costante nelle decisioni assunte, ha ritenuto che le procedure di mobilità operate dal MIUR negli anni scolastici precedenti sono illegittime per le ragioni qui di seguito evidenziate.

Con **sentenza n. 860/2017, pubblicata il 22.05.2017, resa nel procedimento n. 2493/2016 R.G., il Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti** (allegato n.16) ha ritenuto che:

- “... tra i motivi di illegittimità dedotti dalla ricorrente, appare dirimente quello relativo alla mancanza di trasparenza e di ragionevolezza del provvedimento datoriale che non indica neanche le ragioni dei trasferimenti senza il rispetto del criterio meritocratico dei punteggi. Dai bollettini relativi ai movimenti interprovinciali prodotti dalla ricorrente, si evince che alcuni ambiti territoriali più vicini a quello di residenza, ed indicati in ordine progressivo di preferenza, sono stati assegnati a docenti con punteggi inferiori ...”;

- “... Appare ovvio che l'Amministrazione ha suddiviso i docenti in fasce e ha proceduto a trasferimenti totalmente avulsi dal criterio trasparente della



meritocrazia e dei punteggi ed in violazione del principio dello scorrimento della graduatoria secondo l'ordine delle preferenze indicate dai candidati ...”;

- “... La condotta dell’Amministrazione appare, pertanto, posta in essere in violazione dei principi di rango costituzionale di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), dell’art. 1, comma 108 legge n. 107/15 che concerne la necessità di rispettare l’ordine della tabella di vicinanza allegata all’Ordinanza Ministeriale, dell’Ordinanza ministeriale n. 241/16, nonché della legge n. 62/00 e dell’art. 13 contratto mobilità.”

“... Peraltro, non emerge il contenuto specifico dei parametri utilizzati per il funzionamento dell’algoritmo che ha gestito i movimenti e, in definitiva, non risulta possibile ricostruire le ragioni del trasferimento e del mancato rispetto dei criteri della graduatoria nonché dell’inosservanza dell’ordine di preferenza degli ambiti territoriali indicati nella domanda ...”.

Con la predetta Sentenza, il Tribunale di Patti ha accolto il ricorso in questione su istanza della scrivente difesa con l’annullamento dell’ingiusto trasferimento subito dalla ricorrente e con ordine al MIUR di provvedere al trasferimento spettante in altro ambito territoriale secondo l’ordine di preferenza indicato nella domanda e secondo il criterio dello scorrimento della graduatoria.

Oltre quanto sopra il Tribunale di Patti con **sentenza n.1278/2017 pubblicata il 19.07.2017, resa nel procedimento n. 190/2017 R.G.** (allegato n.17) ha censurato l’algoritmo che gestisce le operazioni di trasferimento dei docenti in quanto “... non emerge il contenuto specifico dei parametri utilizzati per il funzionamento dell’algoritmo che ha gestito i movimenti e, in definitiva, non risulta possibile ricostruire le ragioni del trasferimento e del mancato rispetto dei criteri della graduatoria nonché dell’inosservanza dell’ordine di preferenza degli ambiti territoriali indicati nella domanda...”.

§ § §

Sul mancato criterio del rispetto del punteggio

In maniera del tutto errata, infondata e contraria ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi, il MIUR, per ognuna delle tre fasi di mobilità, crea una miriade di graduatorie tra i docenti interessati, una per ogni sede indicata dagli stessi nelle domande, che hanno identica posizione numerica, e successivamente confronta i punteggi dei ricorrenti.

Il MIUR non pubblica tali migliaia di graduatorie, con la conseguenza che i partecipanti alla mobilità non conoscono il posizionamento nelle



varie graduatorie, una per ogni sede espressa in domanda, né con chi hanno concorso effettivamente alle procedure, ovvero chi sono gli altri docenti che hanno indicato le sedi richieste nello stesso ordine.

Infatti il MIUR al termine dell'elaborazione ignota, **pubblica e rende noto solo un elenco costituito dai risultati finali** di ogni procedura di raffronto tra sede espressa, posizione della sede nelle domande e punteggio di ogni docente in ognuna delle tre fasi (comunale – provinciale – interprovinciale), che non è una graduatoria. Su tali censure si richiama e produce, **l'ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. del 18.02.2019, resa dal Tribunale di Patti nel procedimento n.2643-1/18 RG**, su istanza della scrivente difesa, nella quale viene affermato il diritto di una docente concorrente alle procedure di mobilità interprovinciali per il medesimo anno scolastico 2018/19 in contestazione, ad essere **valutata esclusivamente in ragione del punteggio posseduto.** (allegato n.50)

In tale ordinanza, il Giudice del Lavoro ha censurato il criterio misto del raffronto “*numerico posizionale*” delle varie sedi nelle domande e del punteggio dei docenti concorrenti alla mobilità, per ogni sede indicata nella stessa posizione rispetto agli altri.

Secondo il Tribunale di Patti: ***“Il principio del merito informa in generale qualsiasi procedura concorsuale (anche applicata alla mobilità) e, quindi, il criterio del punteggio resta comunque prioritario rispetto a quello dell'ordine delle preferenze, per cui (in assenza di titoli di precedenza) per ciascuna preferenza indicata prevale l'aspirante con il punteggio più elevato, mentre l'ordine delle preferenze diventa decisivo solo a parità di punteggio.***

Una diversa interpretazione della norma collettiva violerebbe anche il principio generale di scorrimento delle graduatorie fondato sul merito. La procedura di mobilità, infatti, costituisce una procedura concorsuale di impiego, basata sulla redazione di graduatorie e, quindi, lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione (Cass. 15212/2013) e la violazione di tale principio dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi, incertezza che contrasta con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento della P.A. (Cons. di Stato, Sez. IV, sent.5611/2011).

D'altra parte, l'aver imposto ai docenti partecipanti alla mobilità di indicare le preferenze senza alcuna preventiva conoscenza delle sedi disponibili, fa sì che l'assegnazione delle sedi avverrebbe senza una sostanziale rispetto del principio del merito e del punteggio, ma in modo sostanzialmente casuale, dipendendo fondamentalmente dall'ordine più o meno incautamente indicato dal docente all'atto della domanda, a danno di chi ha richiesto tra le prime preferenze ambiti territoriali maggiormente appetibili, in cui era più probabile il superamento da



*parte di docenti con punteggi maggiori, con **violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Costituzione fatto proprio dall'art. 28 DPR 487/94, in base al quale nei procedimenti concorsuali della PA va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore***".

Su tali questioni si è pronunciato in maniera concorde anche il **Tribunale di Termini Imerese con la sentenza del 14.11.2018 n.741/2018, resa nel procedimento n.111/2017**, su istanza della scrivente difesa (allegato n.18).

Sull'illegittimità del criterio "misto" si segnala anche la decisione del Collegio del **Tribunale di Pordenone** (n. cronol. 1066/2017 del 30/06/2017 - RG n. 207/2017), depositata in atti, che su reclamo dello scrivente difensore, ha espresso il seguente principio: *"... Si tratta di una scelta che sfugge a qualsivoglia spiegazione; non evincendosi dalla disciplina esaminata un criterio di assegnazione alternativo (e prevalente) rispetto a quello del punteggio (che nel suo ammontare non viene contestato dal MIUR)"* (allegato n.19).

Con ordinanza di accoglimento del 17/04/2018, cron. 754/2018, resa nel procedimento 931/2017 RG, il **Tribunale di Cuneo** ha, altresì, censurato il criterio "misto" affermando che l'unico criterio da seguire nei trasferimenti è quello del punteggio in quanto *"non emerge ragione espressa, eventualmente anche in deroga a criteri ordinari, per la quale il docente che abbia un punteggio superiore ad altro debba essere allo stesso pretermesso"* (allegato n.20).

Il criterio del punteggio, che rappresenta la sintesi della storia professionale, della anzianità e della specializzazione ed altro posseduto da ciascun docente è, pertanto, l'unico criterio logico e legittimo nell'assegnazione di posti e nelle procedure di mobilità e l'utilizzazione del "criterio misto" per ogni fase della c.d. "preferenza numerico – posizionale" è del tutto arbitrario, causale e non risponde ai canoni di trasparenza, correttezza e buon andamento cui ogni P.A. deve attenersi.

In mancanza della conoscenza di posti disponibili, delle scelte fatte dagli altri concorrenti, ogni docente, nella individuazione delle sedi (senza l'attribuzione della priorità al punteggio posseduto) è rimesso ad una mobilità ed a procedure del tutto arbitrarie e causali che non rispondono ad alcun criterio logico e di equità (ordinanza Trib. di Pordenone in composizione collegiale, sez. Lavoro cron. 1066/17 del 30 giugno 2017 ed altre).

Nel caso in questione la ricorrente, con 74 punti nelle operazioni di trasferimento e 66 nelle operazioni di passaggio di ruolo, ai quali devono essere aggiunti 24 punti per il servizio pre ruolo nella scuola paritaria, e precedenza di legge, illegittimamente non riconosciuta dal MIUR nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale del corpo docente, è stata superata da diversi docenti, anche con punteggio



inferiore ed anche senza precedenza di legge, che hanno ottenuto il trasferimento nella scuola dell'infanzia ed il passaggio di ruolo alla scuola primaria nelle sedi richieste dalla docente.

Sulla violazione del principio di uguaglianza (Art. 3 Cost.) e buon andamento (art. 97 Cost.)

In tale contesto, non v'è chi non veda l'assoluta illegittimità degli atti in base ai quali sono stati disposti i trasferimenti in contestazione, risultando platealmente disattesi i fondamentali principi di rilievo costituzionale di uguaglianza (Art. 3 Cost.) e buon andamento (artt. 97 Cost.).

È indubitabile, infatti, che laddove la P.A. si fosse attenuta ai criteri di legge evidenziati ed alle norme contrattuali, parte ricorrente, in virtù del punteggio correttamente attribuito e con il riconoscimento del diritto di precedenza di cui è beneficiaria, avrebbe sicuramente ottenuto il trasferimento interprovinciale in una delle sedi indicate in domanda, e non sarebbe stato superato dai predetti altri docenti, che invece hanno ottenuto il trasferimento, pur non essendo in possesso della precedenza di legge.

Ciò in assenza di qualsiasi esternazione da parte della P.A. in merito ai criteri ed agli elementi in base ai quali sono stati adottati i trasferimenti in contestazione, avuto particolare riguardo ai parametri di selezione posti a fondamento dell'algoritmo che ha governato le assegnazioni dei docenti.

Le operazioni di mobilità poste in essere dal MIUR sono, quindi, viziate da una grave mancanza di trasparenza, dovuta oltre che alla mancata pubblicazione delle molteplici graduatorie, anche alla **carenza di informazioni in ordine alla scelta delle sedi verso le quali richiedere la mobilità.**

Tutti gli aspiranti, compreso la ricorrente, si sono trovati nell'oggettiva impossibilità di cogliere e verificare l'iter logico – giuridico seguito dal MIUR, per l'adozione delle determinazioni in contestazione, anche per la mancata conoscenza, al momento della presentazione della domanda di mobilità 2019 / 20, della reale disponibilità delle sedi esprimibili e dell'assoluto difetto di motivazione nella comunicazione del mancato trasferimento richiesto.

Le procedure adottate dal MIUR nelle operazioni di mobilità sono illegittime in quanto violano norme di legge e norme in materia di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione, infatti, la P.A. ha operato in maniera discriminatoria nell'individuazione delle sedi assegnate ai docenti trasferiti, nelle modalità di applicazione delle precedenze di legge, nella determinazione dei posti disponibili, non conosciuti dai partecipanti alla mobilità al



momento di presentazione della domanda, nella risoluzione degli “errori” determinati dall’uso di un imprecisato “algoritmo”, che ha mobilitato diversi docenti in posizioni non richieste o non spettanti, utilizzando farraginose modalità operative fatte di fasi e sotto - fasi, e determinando, nei fatti, un’assoluta impossibilità di verificare con certezza le procedure adottate, lasciando molto spazio alla discrezionalità personale, avulsa da qualsiasi criterio, nella definizione delle procedure, e riducendo i posti disponibili per i trasferimenti dei docenti tra province diverse.

Il MIUR, attraverso la creazione di fasi e sotto - fasi, che privilegiano alcune categorie di docenti rispetto ad altri, non utilizza l’unico criterio certo e legittimo, ovvero quello del punteggio, che renderebbe chiaro e trasparente tutte le procedure di mobilità, e non fornisce alcuna motivazione del proprio operato, comunicando asetticamente ai docenti che non hanno ottenuto il trasferimento richiesto, senza la relativa pubblicazione degli elenchi dei docenti esclusi e non soddisfatti.

Risulta evidente anche la perpetrata violazione dell’art. 3 della L. n.241 / 90, alla cui stregua, ogni provvedimento amministrativo deve essere congruamente motivato, indicando i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che ne hanno determinato l’adozione da parte della P.A.

Come da tempo chiarito in giurisprudenza, invero, “*ai sensi dell’art. 3 comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, l’atto amministrativo deve recare l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l’adozione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, con la conseguenza che sussiste il difetto di motivazione quando non è possibile ricostruire il percorso logico giuridico seguito dall’Autorità emanante e sono indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta.*” (Cfr. per tutte T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, **21.06.11, n. 5479**).

In sostanza, tale precetto normativo mira a consentire al privato la possibilità di vagliare la legittimità dell’azione amministrativa attraverso una valutazione ex post dell’iter logico – valutativo seguito dall’amministrazione, con particolare riferimento ai presupposti di fatto e di diritto in base ai quali un determinato atto è stato posto in essere.

Nel caso di specie l’Amministrazione ha negato il trasferimento interprovinciale della parte ricorrente nella scuola dell’infanzia ed il passaggio di ruolo nella scuola primaria senza minimamente spiegare le ragioni poste a fondamento di siffatta determinazione, né tantomeno i motivi che hanno indotto ad assegnare docenti con punteggio inferiore



e/o senza precedenza di legge in sedi richieste anche dalla parte deducente.

Il MIUR ha inviato una sola email generica in esito a due procedure di mobilità diverse (territoriale nella scuola dell'infanzia e professionale nella scuola primaria), in violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della P.A. e con grave mancanza di trasparenza delle procedure alle quali ha concorso la ricorrente.

Anche il **Tribunale di Roma** si è espresso in tal senso con le ordinanze di accoglimento totale n. cronol. 3807 / 2017 e n. cronol. 3808 / 2017, entrambe del 16.01.2017, relative ai procedimenti RG n. 39830 / 2016 e RG n. 41266 / 2016, su ricorsi presentati dallo scrivente, relativi alla mobilità 2016 / 17, e che si allegano, assumendo, inoltre, che *“Risulta dunque che l'adozione e l'esecuzione del provvedimento oggetto di contestazione siano avvenute in violazione dei principi di rango costituzionale di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione, ai quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi.”* (allegati n.21 e n.22)

§ § §

Sulla violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale (art.1175 e 1375 c.c.), di trasparenza e di buon andamento della P.A. di cui all'art.97 cost. e sull'onere della prova a carico del MIUR

Il Tribunale di Ferrara, sezione lavoro, con sentenza n.83 del 28.04.2017, resa nel procedimento n.614/2016 R.G. ha censurato l'operato del MIUR nelle procedure di mobilità dell'anno scolastico 2016/17, sovrapponibile al caso in esame, in ordine alla violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale, di trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e ha evidenziato che, in base al “principio di vicinanza della prova”, spetta al ministero, che ha a disposizione tutti i dati, dimostrare la correttezza del proprio operato.

Il Tribunale di Ferrara nella predetta sentenza ha precisato che *“Omettendo invece qualsiasi indicazione che possa consentire alla docente di ricostruire il percorso logico effettuato nella individuazione dell'insegnante da assegnare alla sede, il Ministero ha violato i generali principi di correttezza e buona fede contrattuale (art. 1175 e 1375 c.c.) che debbono informare la gestione del rapporto di lavoro con il personale dipendente; ha violato altresì il generale principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 Cost. Nel caso di specie la ricorrente ha infatti ricevuto solo una mail (doc. 3) del tutto priva di indicazioni atte a motivare la scelta dell'amministrazione scolastica. Tale omissione si traduce nella mancanza di qualsiasi forma di trasparenza nella*



procedura di mobilità; l'unico strumento valido per rispettare il criterio del punteggio più alto sarebbe stato infatti quello di predisporre le graduatorie ed applicare il meccanismo dello scorrimento della graduatoria ... Ad ogni buon conto, si ritiene, sotto altro e diverso profilo, che l'onere della prova della correttezza del suo operato gravava sul MIUR, il quale unico ha la disponibilità dei dati, considerando anche il principio di vicinanza della prova. Onere peraltro cui la docente ha comunque cercato di far fronte, proponendo all'amministrazione, prima della presentazione del presente ricorso, sia istanza di conciliazione sia istanza di autotutela, attraverso le quali ha cercato di interloquire con la parte datoriale, senza ricevere però risposta alcuna (v. doc. 4, 5 e 6 ric.). L'amministrazione scolastica dovrà dunque riconsiderare la posizione della ricorrente nel rispetto dei principi sopra evidenziati.” (allegato n.23).

Sul punto si richiamano i principi del **Tribunale di Vicenza** di cui all'ordinanza del 12.11.2016, che nel procedimento n.1591/2016 RG ha stabilito che per l'accoglimento del ricorso è sufficiente il requisito della “*probabile fondatezza del diritto azionato, riferito alla illegittimità del provvedimento di assegnazione...*” e che “*... incombe sul MIUR l'onere di fornire la prova della corretta applicazione dei criteri di assegnazione delle sedi, onere che non è stato assolto, non essendo stata allegata l'esistenza di richiedenti titolari di un punteggio maggiore per ciascuno degli ambiti territoriali oggetto delle preferenze espresse dalla ricorrente...*” e del **Tribunale di Firenze, con sentenza n. 574 / 2017 del 13.06.2017, resa nel procedimento n. 3313 / 2016 RG** che ha precisato come “*parte ricorrente abbia assolto all'onere di allegazione e prova in merito alle circostanze relative alla sua posizione in comparazione con le posizioni degli altri colleghi: peraltro, **alla ricorrente non può chiedersi la dimostrazione di ulteriori circostanze rispetto all'unico fatto dalla stessa facilmente accertabile ovvero sia la circostanza di essere stata scavalcata da colleghi con punteggio inferiore.** Per contro, sarebbe stato onere di parte convenuta provare documentalmente il corretto operare dell'amministrazione ovvero sia che erano state stilate distinte graduatorie secondo l'ordine di preferenza. Pertanto deve dichiararsi il diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione della sede definitiva in ambito territoriale risultante dall'applicazione il criterio del punteggio più alto di cui al CCNI 2016/17, secondo l'ordine di preferenza espresso dalla ricorrente in domanda, con condanna dell'amministrazione al compimento di tutti gli atti idonei a tale scopo.” (allegati n.24 e n.25).*

§ § §

b) Violazione del diritto di parte ricorrente ad ottenere il trasferimento nella scuola dell'infanzia o il passaggio di ruolo alla scuola



primaria nell'a. s. 2019/20, in una sede vicina al luogo di residenza del familiare disabile in situazione di gravità da assistere; illegittimità della negazione del diritto di precedenza per assistenza al disabile grave nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale per l'applicazione dell'art.14 del CCNI del 6.03.2019; Violazione della L.104/92 in ordine al diritto assoluto del disabile in condizione di gravità ad essere assistito dal lavoratore – referente unico, partente o affine; violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; sul diritto di parte ricorrente di essere trasferita anche in sovrannumero nel luogo più vicino al familiare da assistere.

L'illegittima utilizzazione e adozione della procedura prevista dal CCNI 2019/22, ha viziato integralmente e nei suoi stessi presupposti le operazioni di mobilità (comunali, provinciali e interprovinciali), in quanto ha assegnato sedi a soggetti che non hanno diritto di precedenza, così come sopra esposto, creando un effetto "a cascata" ed annullando i posti per i soggetti effettivamente titolari di tali precedenza di legge, che si sono visti negare la mobilità richiesta, come nel caso della ricorrente.

Come riferito ampiamente in premessa, **la docente è titolare di diritto di precedenza ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 7 della L.104/92, in quanto è nuora, convivente e referente unico all'assistenza della suocera, Sig.ra Ferrara Gaetana**, di anni 81, vedova, che è portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art.3 comma 3 della L.104/92, come da verbale dell'INPS del 24.11.2017, non soggetto a revisione, con i requisiti di cui all'art. 381 del D.P.R. 495/1992, in quanto invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e dell'art. 8 della L. 449/1997, in quanto portatore di handicap con ridotte o impedito capacità motorie permanenti (allegato n.4)

La ricorrente, si occupa in via permanente della suocera, con la quale convive e risiede in via Belvedere n.145 di San Filippo del Mela (Me), insieme alla figlia minore, di anni 7, Ravidà Roberta. (allegato n.60)

Il marito della ricorrente, Sig. Ravidà Antonio, figlio della Sig.ra Ferrara Gaetana, è residente in Piazza Portella n.8 del Comune di Castoreale (Me) e non si occupa della madre, che è affidata in via esclusiva alle cure della nuora (allegato n.61), che assiste la suocera in maniera continuativa, in quanto la disabile non è ricoverata in maniera permanente presso strutture sanitarie, istituti specializzati o altro e non usufruisce di alcuna assistenza domiciliare da parte dell'ASL di competenza.

La ricorrente, pertanto, **è nuora e referente unico** all'assistenza della suocera, con la quale convive, ed è **l'unico soggetto che può fruire dei tre giorni di permesso** retribuito mensile e del congedo straordinario per l'assistenza alla suocera con handicap grave, come **risulta dal provvedimento emesso dall'I.C. di Montalcino (SI), che autorizza la docente a beneficiare dei giorni di**



premessso per assistenza alla suocera con handicap grave, prot. n. 0009764 del 25.11.2019. (allegato n.8)

Il MIUR, pertanto, riconosce la precedenza di legge di cui è beneficiaria la ricorrente, ma, inspiegabilmente ed in maniera illegittima, nega tale diritto nelle procedure di mobilità.

La ricorrente ha autocertificato in allegato alla domanda di trasferimento e di passaggio di ruolo presentata telematicamente, tramite il portale del MIUR istanze online, per l'a. s. 2019/20, di essere referente unico all'assistenza della suocera, ed ha allegato alle domande il verbale di accertamento dell'handicap grave emesso dall'INPS il 24.11.2017 (allegato n.10).

La modulistica online delle domande di mobilità territoriale e professionale presentate dalla ricorrente per l'a. s. 2019/20, a causa della limitazione imposta dall'art. 14 del contratto di mobilità, non ha permesso ai docenti, parenti o affini diversi, da quelli elencati nell'art.13 della medesima contrattazione, che si occupano di un familiare disabile e che si sottopongono a trasferimento o a passaggio di ruolo, di potere esprimere il diritto di precedenza ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 7 della L.104/92.

L'art.14 del CCNI del 6.03.2019, relativo all'ASSISTENZA AI FAMILIARI DISABILI, illegittimamente nega ai familiari dei disabili gravi di potere assistere i propri parenti o affini.

Secondo la contrattazione di mobilità, infatti, *“Il personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell'art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, in qualità di referente unico, **non è destinatario di una precedenza nell'ambito delle operazioni di mobilità**; al fine di realizzare l'assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale.”*

L'ufficio scolastico ha, quindi, convalidato le domande di mobilità presentate dalla docente (allegati n.11 e n.43) senza il riconoscimento del diritto di precedenza di cui è beneficiaria, con la conseguenza che la deducente non ha ottenuto né il trasferimento interprovinciale, né il passaggio di ruolo richiesti ed è stata superata da numerosi docenti, come riferito in premessa.

La docente, peraltro, non ha ottenuto nemmeno l'assegnazione provvisoria interprovinciale nell'a.s. 2019/20, che ha richiesto sia nei posti comuni della scuola dell'infanzia che in quelli della scuola primaria. (allegato n.56)

Quanto sopra dimostra l'illegittimità della negazione dell'attribuzione della precedenza di legge spettante per assistenza alla suocera nelle operazioni di mobilità



territoriale e professionale, che non è garantita nella mobilità annuale, alla quale fa riferimento la contrattazione di mobilità, come nel caso in esame.

§ § §

SULL'ILLEGITTIMA LIMITAZIONE DEL DIRITTO DI PRECEDENZA

PREVISTO DALL'ART.33 COMMI 5 E 7 DELLA L. 104/92 NELLA

MOBILITA' INTERPROVINCIALE PER L'A. S. 2019/20 e

SULL'INTERRUZIONE DELL'EFFETTIVA ED ATTUALE ASSISTENZA,

ANCHE DI TIPO MORALE, ALLA PERSONA CON HANDICAP GRAVE.

Nella domanda di trasferimento interprovinciale nella scuola dell'infanzia e di passaggio di ruolo interprovinciale alla scuola primaria, per l'a. s. 2019 / 20, che parte ricorrente ha presentato, non era prevista la possibilità di dichiarare il suddetto diritto di precedenza spettante.

La stessa la procedura online di inoltro e compilazione della domanda, infatti, lo impediva causa della negazione prevista dall'art.14 del CCNI in contestazione.

La modulistica online della domanda di mobilità 2019, pertanto, ha permesso di esprimere tale preferenza esclusivamente al docente che usufruisce della precedenza prevista dall'art. 33, commi 5 e 7 L. 104 / 92 per assistenza al familiare da parte del coniuge, del genitore, del fratello/sorella, del figlio individuato referente unico, nei limiti previsti dall'art. 13 del contratto mobilità, mentre l'ha ingiustificatamente esclusa nelle medesime procedure per gli altri parenti ed affini che devono prestare assistenza ai familiari con handicap grave, ai sensi dell'art.14 della medesima contrattazione.

Tale limitazione comporta l'illegittima esclusione dal beneficio del riconoscimento della suddetta precedenza in favore di tali lavoratori nei trasferimenti e nei passaggi di ruolo, per i quali non è prevista.

La natura di tale norma (art. 33 L. 104 / 92) è chiaramente di "NORMA IMPERATIVA", in quanto collocata all'interno di una legge contenente "i Principi dell'Ordinamento in materia di diritti, integrazione sociali, e assistenza delle persone handicappate", che attua le garanzie del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia delle persone handicappate, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, nonché tutti i principi di rango costituzionale in materia di tutela del cittadino e della persona umana.

Inoltre, le norme sulla tutela della disabilità si pongono quali "*Lex Specialis*" rispetto alle norme di carattere generale in materia di assegnazione e trasferimenti e giammai possono essere soppresse da norme di rango inferiore, come quelle previste dal CCNI del 6.03.2019, che ne limitano il riconoscimento.



Il **Giudice del Lavoro del Tribunale di Barcellona P.G.** con l'Ordinanza di accoglimento totale, su istanza della scrivente difesa, n. cronol. 5109/2017 **del 22.11.2017, resa nel procedimento n. 1656/2017 R.G.** ha stabilito che la **negazione della precedenza di legge prevista dall'art. 14 della contrattazione di mobilità deve essere ritenuta nulla, in quanto si tratta di una disposizione pattizia in contrasto con la L.104/92** che è norma imperativa: *“la norma speciale di cui all'art. 601 del T.U. sulla scuola (D.Lgs. n. 244/1997) prevede che gli artt. 21 e 33 della legge n. 104/1992 comportino la precedenza anche in sede di mobilità; che, di contro, l'art. 14 del c.c.n.i. dell'11.4.2017 riconosce la precedenza al parente che assiste, quale referente unico, il familiare con disabilità grave “esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria”, e non nei trasferimenti provinciali; che tale disposizione pattizia, meno favorevole, si pone in contrasto con la suddetta norma imperativa e va quindi ritenuta nulla”* (allegato n.51).

L'art. 33 al comma 5 della Legge 104/92, a differenza dell'art. 14 del contratto di mobilità, riconosce anche il diritto del familiare, parente o affine entro il secondo grado, di scegliere ove possibile la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere ed a non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

Di tale avviso è anche il **Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina** che, nella **sentenza n.1097/2018 del 19.09.2018**, resa nel procedimento **n. 4245 / 2016 R.G.**, in accoglimento delle istanze dello scrivente difensore, ha stabilito che *“... la legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” “detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata” (art. 2). Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della citata legge “... è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” e comma 3 “qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione la situazione assume connotazione di gravità”. Nell'ambito della legge citata sono previste alcune agevolazioni a tutela della persona portatore di handicap, in particolare ai sensi dell'art. 33, comma 5, “**il lavoratore di cui al comma 3 (dipendente, pubblico o privato, che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano***



compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti) ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”. Come evidenziato anche da questo Tribunale, con argomentazioni condivise da questo decidente, **“La ratio della norma va individuata, evidentemente, nell’esigenza di evitare l’interruzione dell’effettiva ed attuale assistenza, anche di tipo morale, prestata alla persona handicappata, che potrebbe avere negative ricadute sullo stato fisico e psichico della stessa. Ed infatti, il diritto di scelta della sede più vicina e il diritto di non essere trasferito senza il proprio consenso presuppongono un rapporto di assistenza in atto” (Trib. Messina, sez. lav., ord. 21 novembre 2011).** La Corte di Cassazione ha precisato che **“il principio di diritto per cui la norma di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 5, sul diritto del genitore o familiare lavoratore "che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato" di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, è applicabile non solo all’inizio del rapporto di lavoro mediante la scelta della sede ove viene svolta l’attività lavorativa, ma anche nel corso del rapporto mediante domanda di trasferimento.** La ratio della norma è infatti quella di favorire l’assistenza al parente o affine handicappato, ed è irrilevante, a tal fine, se tale esigenza sorga nel corso del rapporto o sia presente all’epoca dell’inizio del rapporto stesso. La norma in esame pone quale condizione per il godimento del diritto da essa previsto, oltre allo stato di handicappato del parente o affine da assistere, la continuità dell’assistenza” (Corte Cass, 18 dicembre 2013 n. 28320). Secondo l’orientamento della Corte di Cassazione **“Il diritto a scegliere la sede di lavoro attribuito dall’art. 33, comma 5, legge n. 104 del 1992 ai familiari di soggetti portatori di handicap non è assoluto, potendo essere esercitato «ove possibile»: in applicazione del principio del bilanciamento degli interessi, non può essere fatto valere qualora il suo esercizio leda in misura consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro, poiché in tali casi, soprattutto per quanto attiene ai rapporti di lavoro pubblico, potrebbe determinarsi un danno per la collettività”**(Cass. Civ. 15 gennaio 2016 n. 585)” (allegato n.26).

Nel caso in esame numerosi docenti che hanno concorso alle operazioni di mobilità provinciale, senza diritto di precedenza, ed alla mobilità interprovinciale con precedenza e senza precedenza, hanno ottenuto il trasferimento in una delle scuole della provincia di Messina e nel distretto 048 di Palermo, richiesti dalla parte ricorrente in domanda.



La ricorrente, illegittimamente, sebbene con punteggio maggiore, si è vista negare la priorità nel soddisfacimento delle proprie richieste per il solo fatto che l'art.14 del CCNI del 6.03.2019 ha negato il riconoscimento del diritto di precedenza ai docenti – referenti unici all'assistenza dei familiari con handicap grave nelle operazioni di mobilità, diversi da quelli individuati nell'art.13 del medesimo contratto.

Oltre quanto sopra l'illegittimo mancato riconoscimento della precedenza di legge di cui è beneficiaria parte ricorrente, anche nella mobilità professionale, hanno determinato il mancato passaggio di ruolo dell'esponente nei posti comuni della scuola primaria della provincia di Messina, che sono stati tutti destinati a docenti senza diritto di precedenza.

Ogni contraria interpretazione e/o diversa applicazione della norma comporta un'evidente discriminazione (oltre che violazione di legge) il cui controllo è rimesso al Giudice, sia sul rispetto dei divieti legali di discriminazione, che sugli altri limiti che definiscono il potere di trasferimento del datore di lavoro, condizionandolo ai requisiti ed alle modalità procedurali stabilite dalla legge (art. 2103 c. c, articolo 15, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1970 n. 300 - statuto dei lavoratori) e dalla contrattazione collettiva (Corte Costituzionale n. 28 / 1998).

Il Giudice del Lavoro del **Tribunale di Patti**, inoltre, ha formulato le seguenti chiare e logiche considerazioni in ordine a doglianze dello stesso tenore di quelle avanzate nell'odierno ricorso, relative alle procedure di mobilità degli anni precedenti, con la **sentenza di accoglimento n.1092/2018** pubblicata il 23.07.2018, resa nel procedimento **n. 4538/2017 R.G.** della quale, per comodità di consultazione, si trascrive il passaggio più rilevante, che riguarda l'illegittimità della negazione del diritto di precedenza per assistenza al genitore disabile nelle operazioni di mobilità interprovinciali, che possono estendersi anche alla negazione, operata dall'art.14 della contrattazione di mobilità, del riconoscimento della precedenza di legge per assistenza al parente o affine con handicap: *"In sostanza, nel caso di trasferimento interprovinciale la citata norma contrattuale non riconosce la precedenza in relazione alla necessità di assistere un genitore in condizioni di disabilità grave. E ciò, a fronte del diritto della ricorrente "a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere" (art. 33 co. 5 l. n. 104/92), specificamente garantito anche dallo stesso CCNI mobilità. Tanto premesso, va rammentato che la L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, come modificato dalla L. n. 53 del 2000, e, successivamente, dall'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 4 novembre 2010, n. 183, prevede che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado (...) "ha diritto a scegliere,*



ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede". A sua volta, l'art. 601 d.l.vo 16.4.1994 n. 297 – testo unico in materia di istruzione – stabilisce che "gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico" (co. 1) e che "le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità" (co. 2).

L'interpretazione si giova dei ripetuti interventi della Corte costituzionale, con i quali è stato chiarito che la L. n. 104 del 1992 ha sicuramente un particolare valore, essendo finalizzata a garantire diritti umani fondamentali, e tuttavia l'istituto di cui al cit. articolo 33, comma 5, non è l'unico idoneo a tutelare la condizione di bisogno della "persona handicappata", né la stessa posizione giuridica di vantaggio prevista dalla disposizione in parola è illimitata, dal momento che, anzi, la pretesa del parente della persona handicappata a scegliere la sede di lavoro più vicina è accompagnata dall'inciso "ove possibile" (C. Cost. n. 406 del 1992, n. 325 del 1996, n. 246 del 1997, n. 396 del 1997). Nel più recente intervento sulla norma, è stato specificamente precisato che la possibilità di applicazione può essere legittimamente preclusa da principi e disposizioni che, per la tutela di rilevanti interessi collettivi, non consentano l'espletamento dell'attività lavorativa con determinate dislocazioni territoriali (C. Cost. n. 372 del 2002). Le posizioni espresse dal Giudice delle leggi hanno ispirato l'orientamento della Suprema Corte, che ha ribadito il principio secondo cui il diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio non è assoluto e privo di condizioni, in quanto l'inciso "ove possibile" richiede un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto, con il recesso del diritto stesso ove risulti incompatibile con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, in quanto in tali casi - segnatamente per quanto attiene ai rapporti di lavoro pubblico - potrebbe determinarsi un danno per la collettività (Cass. 829/2001, 12692/2002 e da ultimo, Cass. civ. Sez. Unite Sent., 27.03.2008, n. 7945). A fronte della natura imperativa di tali disposizioni di tutela, che riguardano indistintamente tutti i congiunti di portatore di handicap grave, che siano referenti unici per l'assistenza, non vi sono motivi per differenziare la fruibilità del diritto di precedenza a seconda della natura della parentela. E, a maggior ragione, nel caso in cui la parentela sia nel medesimo grado, come nel caso di specie. Conseguentemente, l'art. 13 punto IV del CCNI sulla mobilità del personale docente per l'a. s. 2016/17, nonché l'analoga disposizione prevista nel CCNI per la mobilità 2017/2018, nella parte in cui limitano ai soli trasferimenti nell'ambito provinciale il diritto di precedenza del figlio referente unico per



l'assistenza del genitore in condizioni di disabilità grave, limitano in maniera significativa l'effettività dei diritti riconosciuti dalle norme imperative appena richiamate, senza alcuna giustificazione. Peraltro, tale limitazione risulta palesemente priva di razionale giustificazione, se si considera che il diritto di precedenza è invece pienamente riconosciuto ai genitori di figli disabili. Dunque, la disposizione contrattuale è altresì fonte di ingiustificata disparità tra soggetti in posizioni del tutto analoghe (i genitori che devono assistere i figli disabili).

Le disposizioni contrattuali per la mobilità dei docenti per l'a. s. 2016/2017 appena richiamate appaiono dunque illegittime e vanno disapplicate, ...” (allegato n.27).

Quanto sopra riportato chiarisce l'illegittimità dell'art.13, comma 1 – punto IV e per analogia anche dell'art. 14 della contrattazione di mobilità, che nega il riconoscimento del beneficio della precedenza previsto dall'art. 33, commi 5 e 7 della L. 104 / 92 ai docenti concorrenti alla mobilità, anche tra province diverse, e la violazione dell'art. 601 del D.lvo 297 / 1994 (T.U. in materia di istruzione), secondo il quale gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, concernente l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo, ed anche (co.2) in sede di mobilità.

La contrattazione di mobilità, quindi, non può subordinare alle esigenze organizzative dell'amministrazione il diritto al trasferimento di sede, stabilito dalla legge 104 del 1992, del dipendente che assiste un familiare disabile, poiché il diritto all'assistenza del disabile verrebbe cancellato dalla mera affermazione dell'interesse organizzativo o economico del datore di lavoro (Tribunale di Vercelli, ordinanza del 12.01.2017, allegato n.28).

§ § §

SUL DIRITTO ASSOLUTO DEL DISABILE ALL'ASSISTENZA E SUL MUTATO ORIENTAMENTO DELL'INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA DELL'INCISO “OVE POSSIBILE”, DI CUI ALL'ART.33 L.104/92, CON CONSEQUENTE DIRITTO DEL FAMILIARE CHE PRESTA ASSISTENZA AD UN POSTO DI LAVORO IN UNA SEDE PIU' VICINA POSSIBILE AL DOMICILIO DELL'ASSISTITO.

Sul **“bilanciamento di interessi”** tra l'assistenza dovuta per legge al portatore di handicap in condizione di gravità e le esigenze economiche ed organizzative della Pubblica amministrazione si precisa che **nessun danno per la collettività discende dal trasferimento e conseguente riavvicinamento della parte ricorrente al familiare disabile grave da assistere in quanto, per la natura del rapporto di lavoro, i docenti possono variare la sede d'insegnamento anche annualmente, in via temporanea o definitiva,**



senza alcun pregiudizio per il datore di lavoro, che attinge ad altra risorsa lavorativa con medesimi titoli abilitativi.

Sulla questione si è espressa anche la **Suprema Corte di Cassazione, con sentenze successive all'anno 2008 (cfr Cass., 18.12.2013, n. 28320 e Cass. N. 25379/2016)**, che hanno superato il precedente orientamento restrittivo, che considerava non assoluto il diritto del lavoratore di potere scegliere “*ove possibile*” la sede di lavoro più vicina al familiare disabile da assistere, ed hanno chiarito che garantire un'assistenza effettiva e continuativa al disabile è sicuramente superiore al diritto del datore di lavoro di mantenere la risorsa entro una determinata sede aziendale.

Sul punto si richiama e produce in allegato l'**Ordinanza del Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, del 23.02.2018, Cron. 475/2018 – RG 1431/2017**, che in una fattispecie analoga a quella in esame ha ritenuto la violazione della L. 104/92 e delle norme e principi di rango costituzionali (allegato n. 29).

Nello specifico, il Collegio con il predetto provvedimento ha affermato “... *La risoluzione della controversia dipende semmai dall'interpretazione della L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, come modificato dalla L. n. 53 del 2000, e, successivamente, dall'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 4 novembre 2010, n. 183, secondo cui il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado (...) “ha diritto a scegliere, **ove possibile**, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede ... **Orbene, venendo alla fattispecie in esame, deve preliminarmente disattendersi l'orientamento giurisprudenziale, ormai minoritario, secondo cui il beneficio di cui all'art. 33, comma 5, l. 104/92, anche dopo le modifiche introdotte dagli artt. 19 e 20 della l. n. 53 del 2000, in favore del familiare che assista con continuità un parente handicappato, è concedibile unicamente in fase di prima scelta della sede lavorativa (all'atto cioè dell'assunzione e non anche, come nella specie, in sede di trasferimento), aderendo il Collegio al più recente indirizzo che estende il beneficio in parola anche alle ipotesi di richiesta di trasferimento per sopravvenuta situazione di handicap (valga per tutte, Cass., 18.12.2013, n. 28320) ... Si ritiene infatti che le clausole del citato CCNI, nel limitare la preferenza accordata al docente figlio e referente unico che assista con continuità il genitore in stato di handicap grave alla sola mobilità annuale (ovvero alla sola assegnazione provvisoria per un anno), escludendola invece nella mobilità definitiva (ovvero richiesta di trasferimento in***



altra sede di servizio definitiva), e, parimenti, nel limitare il diritto di scelta prioritaria del dipendente nella suddetta situazione alla sola mobilità provinciale, accordandolo invece, in sede di mobilità extra - provinciale, solo ai genitori di figli disabili, violino la norma imperativa del citato art. 33 l. 104/1992 e succ. mod., come interpretato dalla Suprema Corte di Cassazione, anche alla stregua della normativa sovranazionale e comunitaria. Ed invero, **la norma di cui all'art. 33 cit. "deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati** – alla luce dell'art. 3, secondo comma, Cost. dell'art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge n. 18 del 2009 – in funzione della tutela della persona disabile" (Cass. N. 25379/2016): **il diritto del disabile all'assistenza – tutelato tramite l'assegnazione del familiare che gli presta assistenza nel posto di lavoro sito nel luogo il più vicino possibile al domicilio dell'assistito – È UN DIRITTO ASSOLUTO, tanto da determinare un'interpretazione restrittiva dell'inciso "ove possibile" di cui all'art. 33 cit., tale cioè da comprendere solo i casi di effettiva e motivata sussistenza di superiori esigenze pubblicistiche, non invece da includere in detta accezione l'astratto e generico contemperamento di esigenze di diversa natura di altri lavoratori, che pure aspirino all'assegnazione di quel posto, non usufruendo della preferenza ex art. 33 cit. L'art. 33 L. 104/92, poi, non effettua distinzioni tra i familiari effetti da handicap grave all'interno dell'ambito di tutela concesso (se non con il prevedere che ciascuno dei genitori di figlio disabile abbiano diritto, alternativamente, il diritto ai permessi), in particolare non distinguono il grado di parentela quanto al diritto all'assegnazione del posto di lavoro nella località più vicina alla residenza dell'assistito, con la conseguenza che il differente regime previsto in sede di mobilità tra docenti genitori di figli disabili da un lato e docenti figli referenti unici che assistono con continuità il genitore disabile dall'altro appare del tutto irragionevole.**

Tale impostazione, d'altronde, trova conferma nella disciplina speciale di cui al già citato art. 601 D.lgs. 297/94 che, nel prevedere che le norme di cui agli artt. 21 e 33 della L. 104/92, "si applicano al personale di cui al presente testo unico" stabilisce che le stesse "comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità" senza distinzioni tra mobilità inter o extra provinciale. E, se è vero che l'art. 601 cit. rinvia all'art. 33 della L. 104/92 e quindi anche all'inciso "ove possibile", locuzione che la giurisprudenza interpreta come esigenza pubblica ad un assetto della PA rispondente a ragioni di economia e migliore organizzazione, è altresì vero che il



medesimo art. 601, riferendosi alla “precedenza ... in sede di mobilità”, come condivisibilmente affermato dal Tribunale di Genova, “non incide sulla scelta della sede di lavoro ma sulla precedenza alla scelta, circostanza del tutto neutra per la PA” (Tribunale di Genova, ordinanza del 30.11.2016).

In definitiva – non avendo il Ministero neppure dedotto l’eventuale indisponibilità di posti negli Istituti e negli Ambiti richiesti dalla ricorrente nella domanda (e limitandosi ad evidenziare la sussistenza di un generico interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell’amministrazione, interesse che sarebbe stato ostativo del chiesto diritto di precedenza) – va affermata la sussistenza del fumus del diritto vantato dalla reclamante che, dal canto suo, ha documentalmente provato la sussistenza di siffatti posti e la loro assegnazione a docenti che non fruiscono della preferenza ex art. 33 l. 104/1992, la quale deve precedere ogni altro titolo valido per la mobilità. Quanto al fatto, sottolineato dal giudice di prime cure, che la ricorrente non avrebbe allegato alla propria domanda amministrativa la documentazione attestante i requisiti richiesti dall’art. 13 co. 1 CCNI 2017, si osserva che ciò dipende dal dato, pacifico, che il format per le domande di trasferimento a. s. 2017-2018 tra province diverse non prevedeva la possibilità di indicare il titolo di precedenza vantato.”

Il Tribunale di Torino, in composizione collegiale, con l’ordinanza di accoglimento n.4438/2019 dell’8.03.2019, resa nel procedimento n.794/2019 RG, (allegato n.40) su un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto che “... l’art.13, CCNI 2017/18, va interpretato nel senso che, qualora sussista l’impossibilità di entrambi i genitori ad assistere il soggetto disabile, il diritto di precedenza va riconosciuto ad uno dei fratelli o sorelle, senza ulteriori limitazioni e, in modo particolare, per quanto ora interessa, SENZA POSSIBILITÀ DI DISTINGUERE TRA MOBILITÀ INTERPROVINCIALE E MOBILITÀ INFRAPROVINCIALE; ad avviso del Collegio, una diversa interpretazione della citata disposizione sarebbe in manifesto contrasto con la previsione ex art.33 lg 104/92, e porterebbe, inevitabilmente, alla dichiarazione di nullità della clausola contrattuale (cfr. Corte Appello Torino, n.209, 28 maggio 2018, RG 717/17)”.

Quanto sopra chiarisce che il diritto di precedenza per assistenza ai familiari con handicap non può essere limitato e deve essere riconosciuto in ogni tipo di mobilità, sia provinciale che interprovinciale.

Nel caso in esame, la parte ricorrente ha chiarito che erratamente l’USP - AT competente non le ha attribuito la precedenza di cui è beneficiaria nelle operazioni di mobilità, territoriale e professionale, alle quali si è



sottoposta nell'a. s. 2019/20, e che tale negazione, derivante dall'applicazione dell'art.14 del CCNI 2019/22, di fatto, viola quanto disposto dalla L.104/92, in ordine alla tutela della salute del disabile, e discrimina i docenti – lavoratori che devono prestare assistenza ai familiari, parenti e affini, con handicap, non compresi tra quelli individuati dall'art.13 della medesima contrattazione.

Quanto sopra rende evidente anche la **violazione dell'art. 3 Cost.**, in quanto la parte ricorrente, titolare del diritto di precedenza ex art.33 commi 5 e 7 della L. 104/92, differentemente da altri cittadini – lavoratori concorrenti alla medesima mobilità e titolari precedenza di legge per assistenza ai familiari con handicap grave, individuati dall'art.13 del contratto di mobilità, non ha avuto la possibilità di ottenere lo stesso trattamento nelle medesime operazioni, essendo stato negato dall'art.14 della medesima contrattazione.

Allo stesso modo, il rispetto delle norme di legge e dell'ordine delle fonti si pone come estrinsecazione essenziale e fondamentale dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione.

L'operato del MIUR, in violazione delle norme indicate in ricorso, non risponde certamente ai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza ed efficienza dell'azione della P.A.

Il Ministero ha violato la predetta norma di legge e i principi di cui all'art. 97 della Costituzione in quanto ha negato, con norme contrattuali di rango inferiore, il diritto inviolabile alla tutela della salute del disabile in condizione di gravità, previsto dall'art. 33, commi 5 e 7, della L. 104/1992 e di conseguenza ha favorito alcuni docenti, in danno di altri, come dimostrato in premessa.

§ § §

SUL DIRITTO DI PARTE RICORRENTE AD AVERE RICONOSCIUTO LA PRECEDENZA PER L'ASSISTENZA AL DISABILE GRAVE ANCHE IN PROVINCE DIVERSE RISPETTO A QUELLA DI RESIDENZA DEL FAMILIARE DA ASSISTERE

L'esponente si è sottoposta a mobilità territoriale e professionale tra province diverse ed ha richiesto, in via primaria di essere movimentata nelle sedi della provincia di Messina indicate nelle domande, e, di seguito, ha anche richiesto il trasferimento in provincia di Palermo ed in altre province, per tentare di potersi avvicinare alla suocera da assistere.

Nel distretto 048 della provincia di Palermo, è stato trasferito un docente con 5 punti e con precedenza di legge, che il MIUR non rivela e copre con asterischi nei bollettini dei movimenti.



Se il Ministero avesse riconosciuto la precedenza di cui è beneficiaria la ricorrente ed avesse operato seguendo il criterio del maggiore punteggio, la docente avrebbe ottenuto il trasferimento in tale distretto.

La tutela della persona disabile ed il conseguente diritto di precedenza spettante al familiare vanno garantiti in modo assolutamente preferenziale, in quanto la ratio della legge L.104/92 non è quella di concedere benefici al docente, bensì quella di garantire al parente o affine affetto da handicap la continuità dell'assistenza.

“In definitiva, una volta dimostrata l'esistenza di una disabilità, essa vale sempre ed incondizionatamente, senza alcuna discriminazione tra l'ambito territoriale e la linea di parentela.”

Di questo avviso è **Tribunale di Termini Imerese (PA)**, che con l'**ordinanza di accoglimento totale, n. cronol. 17/2018 del 24.08.2018, resa nel procedimento n. 2226/2018 -1 R.G., in un giudizio promosso dal deducente difensore per altro docente titolare dei benefici di cui alla L.104/92**, ha anche messo in luce l'illogica limitazione posta in essere dalla contrattazione di mobilità del corpo docente alla tutela della salute del portatore di handicap grave, che deve essere assistito da un familiare richiedente il trasferimento tra province diverse per riavvicinarsi al parente che ha necessità di assistenza continuativa: *“... Peraltro, applicando la contrattazione collettiva, si verificherebbe un assurdo paradosso discriminatorio ai danni dei soggetti disabili il cui prossimo congiunto chieda un trasferimento al di fuori della provincia in cui è sita la scuola dove presta servizio, laddove cioè l'esigenza di avvicinamento e tutela del disabile è maggiore proprio per la presumibile maggiore distanza tra il luogo di lavoro ed il luogo di residenza del disabile; in altri termini, se il diritto di precedenza è attribuito nella mobilità provinciale, a fortiori deve essere garantito in quella interprovinciale, dove la maggiore distanza comporta una maggiore difficoltà di assistenza e cura. ...”* (allegato n.41).

Il diritto alla tutela della salute del disabile, quindi, non può essere limitato e riconosciuto nella sola provincia nella quale tale soggetto risiede, in quanto anche il trasferimento richiesto in sedi di altre province, più vicine rispetto a quella di titolarità dalla quale si chiede di muoversi, deve essere soddisfatto sempre con precedenza di legge ai sensi dell'art.33 commi 5 e 7 della L.104/92.

Ogni ulteriore commento in ordine all'illogicità derivante dalla negazione del diritto di precedenza di cui è beneficiaria la ricorrente, subito nelle operazioni di mobilità in provincia di Palermo nell'a. s. 2019/20 è superfluo, mentre è opportuno approfondire il diritto dell'esponente ad ottenere una sede di lavoro che sia più



vicina possibile al disabile grave a cui deve prestare assistenza, anche in sovrannumero.

§ § §

SUL DIRITTO DI PARTE RICORRENTE DI ESSERE TRASFERITA ANCHE IN SOVRANNUMERO NEL LUOGO PIÙ VICINO AL FAMILIARE DA ASSISTERE

Il Consiglio di Stato Sez. IV, con la Sentenza del 12.04.2011, n. 2278 (allegato n.15), relativamente al diritto al trasferimento di un militare che doveva prestare assistenza alla moglie con handicap grave, ha precisato che “..., considerato che l'art. 33 n. 104/1992 in esame assicura al dipendente il “... diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere ...” deve concludersi **che il contemperamento tra le esigenze assistenziali del dipendente e le necessità organizzative e funzionali dell'Amministrazione porti a dover affermare che, ricorrendo i presupposti di legge che l'applicazione del beneficio, ove la richiesta non possa essere immediatamente assentita per la carenza di “posti vacanti”, deve affermarsi la priorità del ricorrente ad ottenere il richiesto avvicinamento in una sede compatibile al verificarsi del primo vuoto di organico compatibile e, in caso di più aspiranti, la P.A. deve compiere, in relazione alla relativa gravità, una valutazione discrezionale comparativa delle varie situazioni.**”.

Nel caso in esame, è provato documentalmente che la ricorrente è l'unico familiare che può prestare assistenza alla suocera con handicap grave, con la quale convive, tant'è vero che il marito della docente, nonché figlio della disabile, non è residente con la madre, che non può assistere per ragioni oggettive derivanti dalla propria attività lavorativa di artigiano.

Secondo quanto statuito dal Consiglio di Stato nella predetta sentenza deve essere affermata, quindi, la priorità della richiesta del trasferimento della ricorrente in una sede più vicina al luogo di assistenza del disabile grave da assistere, con la previsione da parte del MIUR di destinare alla richiedente di una sede di lavoro “*al verificarsi del primo vuoto di organico compatibile*”.

Vista l'errata mancata destinazione alle operazioni di mobilità professionale tra province diverse di 3 posti comuni della scuola primaria, dell'organico di diritto, in violazione dell'art.8 commi 5 e 6 del CCNI 2019/22, e la mancata destinazione del posto comune della scuola dell'infanzia dell'I. C. “PARADISO” di Messina, cod. MEAA8AEooN, sede dell'organico di diritto, operazioni di mobilità territoriale, in



violazione dell'art.8 commi 3 e 9 del CCNI 2019/22, come ampiamente provato in premessa dall'analisi della documentazione pubblicata dal MIUR, allegata, nonché quanto stabilito dal Consiglio di Stato con la sentenza n.2278/2011 in un caso analogo, è chiaro il diritto dell'esponente ad ottenere il trasferimento in un posto comune nella scuola dell'infanzia o il passaggio di ruolo in un posto comune della scuola primaria, anche in sovrannumero, nella provincia di Messina, con precedenza di legge.

§ § §

Pertanto, le operazioni e l'intera procedura di mobilità per l'a. s. 2019 / 20, che ha negato il trasferimento richiesto dalla docente nella scuola dell'infanzia ed il passaggio di ruolo alla scuola primaria, in sedi indicate in domanda, sono gravemente illegittime e viziate da tutti i motivi di fatto e di diritto esposti nel presente atto, cui si fa espresso richiamo.

§ § §

c) Sulle illegittime disposizioni del CCNI 2019/22 relative all'ordine delle operazioni di mobilità territoriale e professionale per l'a. s. 2019/20 nella scuola dell'infanzia.

L'illegittimità delle procedure di mobilità deriva anche dalla erroneità dei passaggi di ruolo nei posti dalla scuola dell'infanzia.

La mobilità professionale corrisponde alla richiesta di passaggi di cattedra e di ruolo, che, nel caso della scuola dell'infanzia, riguarda solo i passaggi di ruolo, e si distingue da quella territoriale, che prevede esclusivamente il trasferimento di sede.

Sia la mobilità territoriale che quella professionale vengono soddisfatte con i posti dell'organico di diritto, disponibili prima delle operazioni, e con le sedi che si rendono vacanti nel corso delle stesse procedure di mobilità.

Il CCNI 2019/22, illegittimamente, nella III fase di mobilità, ordina le operazioni di trasferimento interprovinciale dopo quelle di passaggio di ruolo provinciale e prima delle operazioni di passaggio di ruolo interprovinciale.

Il MIUR, infatti, nella sequenza operativa dell'Allegato 1 al contratto, ordina le operazioni di mobilità della III fase, prevedendo prima il soddisfacimento dei passaggi di ruolo provinciali (fase III – n.1 lettere da A ad H), anche di docenti senza precedenza di legge, di seguito i trasferimenti interprovinciali (n.1 lettere da I alla S) ed infine i passaggi di ruolo interprovinciali (fase III – n.2 lettere da A a D).

I passaggi di ruolo provinciali, quindi, vengono disposti prima rispetto ai trasferimenti interprovinciali, sebbene gestiti nella medesima III fase.

Sul punto, il Consiglio di Stato, sezione VI, con sentenza n. 2390 del 23.04.2012 (Foro amm. CDS 2012, 4, 1000 s. m.) ha censurato il



soddisfacimento prioritario della mobilità professionale rispetto a quella territoriale in presenza di docenti che, avendo punteggio maggiore e già collocati nella classe di concorso nella quale viene chiesto il passaggio da altri docenti, non ottengono il trasferimento richiesto:

“Deve ritenersi differente la situazione del docente che aspira al trasferimento in altra provincia e quella del docente che aspira al trasferimento ad altra classe di concorso, in quanto il trasferimento territoriale comporta l’allocazione nel territorio nazionale di professionalità omogenee, i cui titoli sono stati valutati secondo principi comuni, per cui è ragionevole ritenere che ad un maggiore punteggio corrisponde una migliore professionalità, ed appare quindi equo premiare la maggiore professionalità acquisita con la possibilità di scegliere la sede di servizio; il passaggio da una classe di concorso all’altra comporta invece l’applicazione ad un insegnamento quanto meno in parte diverso da quello che si è impartito in precedenza, e che i docenti già inquadrati in quella classe impartiscono da un tempo maggiore, anche se, eventualmente, con minori titoli culturali; di conseguenza le due situazioni non sono sovrapponibili”.

Nel caso in esame, i seguenti docenti, senza precedenza di legge e con punteggio inferiore, rispetto a quello della ricorrente, pari a 74 punti convalidati, ai quali devono aggiungersi 24 punti per il servizio pre ruolo svolto nella scuola paritaria, illegittimamente non riconosciuto dal MIUR nelle operazioni di mobilità, hanno ottenuto il passaggio di ruolo provinciale nel posto comune della scuola dell’infanzia in provincia di Messina, in sedi indicate dalla ricorrente in domanda con indicazione sintetica della provincia:

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCITA	MOVIMENTO OTTENUTO	SCUOLA/PROVINCIA DI DESTINAZIONE	COMUNE DI DESTINAZIONE	DISTRETTO DI DESTINAZIONE	PRECEDENZA	PUNTEGGIO
DI STEFANO	CINZIA	14/07/1982	ME	PASSAGGIO DI RUOLO PROVINCIALE	MEEE83701R - ALI' TERME	A201 - ALI' TERME	036		55,00
GREGORIO	ROSSELLA FABIOLA	09/02/1978	ME	PASSAGGIO DI RUOLO PROVINCIALE	MEEE878013 - S.PIRO PATTI	I086 - SAN PIERO PATTI	033		96,00
COSTA	MARIA	09/05/1971	ME	PASSAGGIO DI RUOLO PROVINCIALE	MEEE89701C - CAN. A. M. DIFRANCIA	F158 - MESSINA	029		97,00

Tali docenti hanno occupato una sede richiesta dall’esponente nella scuola dell’infanzia della provincia di Messina, in violazione di quanto stabilito al **punto 4) della III fase dell’Allegato 1 al CCNI 2019/22 (pag.78)**, secondo cui **“In ciascuna delle predette operazioni i passaggi ed i trasferimenti possibili vengono disposti secondo l’ordine di graduatoria. L’ordine di graduatoria è determinato sulla base degli elementi indicati nella tabella di valutazione dei titoli e validi per la specifica tipologia di movimento. L’ordine in**



cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

Quanto sopra, rende evidente che il soddisfacimento prioritario dei passaggi di ruolo alla scuola dell'infanzia dei docenti titolari nella scuola primaria, inspiegabilmente operato dalla contrattazione di mobilità in contestazione, rispetto alle richieste di trasferimento interprovinciale dei docenti già titolari nella scuola dell'infanzia, oltre a non e applicare il criterio del punteggio più alto, non soddisfa nemmeno il principio del trasferimento prioritario dei docenti con professionalità omogenee.

Anche per tale ragione, la ricorrente non ha erratamente ottenuto il trasferimento in un posto comune della scuola dell'infanzia in provincia di Messina ed è stata superata da docenti con professionalità non omogenee, ovvero provenienti dalla scuola primaria, con punteggio inferiore, che hanno ottenuto il passaggio di ruolo nella scuola dell'infanzia.

§ § §

d) Sulla violazione dell'art.470 del D.lgs. n. 297 / 1994 dovuta all'illegittimo accantonamento di posti per le immissioni in ruolo nella scuola primaria in provincia di Messina, che determinano un numero di passaggi di ruolo inferiori rispetto ai posti vacanti e disponibili, disposto dal CCNI 2019/22.

Le operazioni di mobilità in contestazione sono state effettuate dal MIUR in **violazione dell'art.470 del D.lgs. n. 297 / 1994**, in base al quale le nuove immissioni in ruolo devono essere effettuate **dopo il soddisfacimento prioritario delle istanze di trasferimento e di passaggio di ruolo avanzate dai docenti già assunti a tempo indeterminato, sui posti residui, ovvero non richiesti.**

L'art. 470 del D.lgs. n. 297 / 1994, infatti, prevede che *“specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e di quella territoriale, nonché per la ripartizione tra posti riservati alle **immissioni in ruolo**, in modo che queste ultime **siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico**”.*

Il Giudice del Lavoro del **Tribunale di Lanciano**, nella sentenza del 24.07.2017, resa nel procedimento n. 573/2015 RG, precisa che la predetta disposizione contenuta nell'art. 470 del D.lgs. n. 297/1994, fissa dei limiti invalicabili, quali appunto **“quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità**



anche professionale stabilendo che alle immissioni in ruolo siano riservati sempre e comunque i posti di risulta, dando priorità nella scelta ai docenti già in ruolo che vogliano spostarsi”.

Nel caso in esame i docenti che come la ricorrente hanno concorso alla mobilità professionale interprovinciale per i posti comuni della scuola primaria, sono stati penalizzati dal fatto che in provincia di Messina i trasferimenti interprovinciali sono avvenuti sui posti residui dopo la mobilità provinciale, secondo le **aliquote prestabilite, con l'accantonamento del 50% dei posti per le future assunzioni in ruolo, del 40% per i trasferimenti da fuori provincia e del 10% per la mobilità professionale (passaggi di ruolo e di cattedra).**

La violazione dell'art. 470 del D.lgs. n. 297 / 1994 (c.d. “Testo Unico della Scuola) è evidente, infatti le nuove immissioni in ruolo beneficiano di un accantonamento di posti pari al 50% dei posti residui dopo le operazioni di mobilità provinciale, ed assorbono la maggior parte dei posti disponibili che avrebbero dovuto essere assegnati per legge ai trasferimenti e ai passaggi di ruolo.

Nel caso in questione il MIUR ha destinato a immissione in ruolo nella scuola primaria un numero di posti addirittura superiore rispetto all'aliquota prevista, con la conseguenza che sono stati effettuati 3 passaggi di ruolo alla scuola primaria in meno e 10 trasferimenti nei posti comuni della scuola primaria inferiori, rispetto a quelli previsti dalla contrattazione di mobilità, ed anche per tale ragione la ricorrente non ha ottenuto la mobilità professionale alla scuola primaria, richiesta e spettante.

§ § §

e) Sul diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio pre ruolo svolto nella scuola paritaria nelle operazioni di mobilità per l'a.s. 2019/20 e disapplicazione della illegittima limitazione prevista dal CCNI 2019/22 – Violazione del D. L. 255/01, convertito in L.153/01, della L. 62/2000 e di ogni altra normativa che prevede l'equiparazione tra il servizio svolto dai docenti nella scuola pubblica e privata/paritaria - illegittimità del mancato ottenimento del trasferimento interprovinciale per il mancato riconoscimento del maggiore punteggio per il servizio pre – ruolo svolto nella scuola paritaria.

La ricorrente ha prestato 4 anni di servizio nella **scuola dell'infanzia paritaria “New British College” di Capo d'Orlando (Me), dichiarata paritaria con D.A. n.757/7 del 28.12.2001,** tutti superiori ai 180 giorni necessari al fine della validità dell'anno d'insegnamento, come attestato nel certificato di servizio e dai contratti prodotti in atti (allegati n.48 e n.49), dichiarati in domanda e non



conteggiati al fine del calcolo del punteggio spettante:

a.s. 2007/08	dal 18.09.2007 al 31.08.2008
a.s. 2008/09	dall'1.09.2008 al 31.08.2009
a.s. 2009/10	dall'1.09.2009 al 31.08.2010
a.s. 2010/11	dall'1.09.2010 al 16.07.2011

La docente, erratamente, ha concorso alle operazioni di trasferimento nella scuola dell'infanzia con 74 punti ed alle operazioni di passaggio di ruolo alla scuola primaria con di 66 punti.

A tali punteggi, convalidati dall'USP – AT Siena, devono essere aggiunti n.24 punti, ovvero 6 punti per ognuno dei 4 anni di insegnamento svolto prima dell'immissione in ruolo nella predetta scuola paritaria, con la conseguenza che la docente avrebbe dovuto concorrere alle predette procedure di trasferimento con 98 punti e di passaggio di ruolo alla scuola primaria con 90 punti.

§§§

Il CCNI 2019/22 che ha regolato le procedure di mobilità, territoriale e professionale, del corpo docente, in maniera illegittima stabilisce che: *“Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato:*

- *fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie;*
- *nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali;*
- *nelle scuole secondarie pareggiate (art. 360 del T.U.).”* (allegato 34, pag. 84)

Tale illegittimità, riguardante anche le precedenti contrattazioni di mobilità, è stata più volte cesurata dall'autorità giudiziaria, con la conseguente disapplicazione del mancato riconoscimento del servizio pre – ruolo svolto nelle scuole paritarie.

Il MIUR, pertanto, in maniera illegittima, non riconosce al personale docente, dopo l'immissione in ruolo, il servizio d'insegnamento che lo stesso ha prestato nelle scuole paritarie, sebbene tale servizio sia, invece, validamente riconosciuto dal Ministero e conteggiato nell'aggiornamento del punteggio della graduatoria permanente e ad esaurimento con la relativa progressione dei docenti nelle stesse per l'ottenimento dell'immissione in ruolo.

La **Legge del 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica”**, ha sostituito le precedenti quattro tipologie di scuole non statali, ovvero



AUTORIZZATE PARIFICATE – LEGALMENTE RICONOSCIUTE – PAREGGIATE, con l'unica categoria, la cosiddetta **SCUOLA PARITARIA**.

La legge n.62/2000 ha previsto che *“il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole private e degli enti locali”* e che le suddette scuole paritarie svolgono un “servizio pubblico” (art.1 commi 1 e 3).

Inoltre, le scuole private, al fine di ottenere la parità sono state sottoposte a rigide prescrizioni previste dalla L. n.62/00, dalla successiva L. n.27/06, dalla C.M.163 del 15.06.2000 e dai D.M. n.267/07 e n.83/08), con personale docente abilitato e sottoposto al CCNL.

Quanto sopra basterebbe ad affermare il diritto al riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto dall'esponente per 4 anni scolastici in una medesima scuola paritaria, che deve essere complessivamente conteggiato al pari del servizio svolto nella scuola statale e conseguentemente valutato nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale per l'a.s. 2019/20.

Con l'introduzione di tale normativa è stato riconosciuto, infatti, un unico sistema nazionale d'istruzione, costituito da scuola pubbliche, paritarie e degli enti locali.

Il diritto della ricorrente all'attribuzione del punteggio per gli anni di servizio pre - ruolo svolti nella scuola paritaria è riconosciuto, oltre che dall'applicazione della normativa vigente, che equipara l'attività d'insegnamento tra le scuole pubbliche e private, anche da altre norme di legge e dalla più recente giurisprudenza, che si esprime in tal senso in maniera costante.

§ § §

L'art.2, comma 2 del DL 255/2001 ha espressamente preso atto della equiparazione dei servizi statali e paritari, disponendo che siano valutati nella stessa misura.

La prevista equiparazione tra gli anni di servizio svolti nelle scuole statali e paritarie ha determinato, in egual misura, il punteggio attribuito ai docenti nelle graduatorie ad esaurimento e permanenti, valide per l'assunzione a tempo indeterminato, mentre in maniera illegittima il MIUR ha negato tale riconoscimento in tutte le procedure successive all'immissione in ruolo del docente, come quelle relative alla mobilità del corpo docente, la ricostruzione della carriera, la graduatoria interna d'istituto, in virtù di una normativa vetusta, che non tiene conto delle successive modifiche intervenute.

L'accoglimento della presente domanda può avvenire **in adesione all'orientamento giurisprudenziale attuale, fatto proprio dai vari Giudici, tra i quali il Tribunale di Patti (sentenza n. 1195/2019 del**



27.11.2019 nel procedimento n.2643/2018 RG – est. Licata) e di Milano (provvedimenti del 20.07.2016 – est. Saioni, in atti, e del 06.09.2017 – est. Locati, sentenza 17 febbraio 2017), che propende per tale riconoscimento, in quanto, senza alcun dubbio, l'art.2, comma 2 del DL 255/2001 ha espressamente preso atto della equiparazione di servizi statali e paritari, disponendo che siano valutati nella stessa misura.

Ogni contraria decisione discriminerebbe la ricorrente rispetto ai colleghi che hanno ottenuto il riconoscimento del maggiore punteggio per il solo fatto di avere proposto ricorso davanti a autorità giudiziarie con orientamenti diversi.

§ § §

L'orientamento giurisprudenziale maggioritario, in maniera unanime, riconosce che il servizio svolto nelle scuole paritarie italiane deve essere conteggiato, anche ai fini delle operazioni di mobilità, non riconoscendo l'interpretazione restrittiva che il MIUR effettua dell'art. 485 del D.lgs. n. 297 del 16.4.1994.

Ne sono prova anche la sentenza n.64/2014 del Tribunale Lavoro Rimini, nonché l'orientamento in tal senso del Trib. Roma n. 10119/2016, est. Boeri; Trib. Torino R.G.L. 7243/2010, est. Cirvilleri; ordinanze ex art. 700 C.P.C. Trib. Napoli Nord n.42800/2016 est. Colameo; Trib. Napoli R.G. 17451/2016 est. Armato; Trib. Livorno n. 3856/2016 est. Sbrana; Trib. Mantova R.G. 505/2016 est. Fraccalvieri; Trib. Treviso n. 4070/2016 est. Poirè; Trib. Forlì n. 2821 e 2823/2016, est. Mascini; Trib. La Spezia n. 3882/2016, est. Panico, che fanno anche riferimento alla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sent. n.1102/2002).

§ § §

Sul punto, si segnala l'**Ordinanza del 20.03.2017 del Tribunale di Forlì** (allegato n.63) resa nel giudizio 709/2016 RG, secondo cui non si può fare richiamo agli art. 360 comma 6 e art. 485 del D.lgs. 297/94 per escludere la valutazione del servizio svolto nelle scuole paritarie, in quanto ***“la suddetta disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica all'epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione dei confronti delle rinominate e ancor più rigidamente disciplinate scuole paritarie”***.

Il medesimo Tribunale, a supporto del riconoscimento del punteggio svolto nella scuola paritaria nelle operazioni di mobilità, continua citando il D.L. 250 / 05, che all'art.1 – bis prevede che ***“le scuola non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie”***, e richiama la nota n. 0069064 del 4.08.2010 emessa dalla Ragioneria



Generale dello Stato, secondo la quale la L. 62 /2000 ***“nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti ... nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini giuridici che economici, nella misura indicata dall’art.485 del D.lgs. 16.4.1994 n.297, ... nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto - dovere all’istruzione ed alla formazione, pongono sullo stesso piano il tipo d’insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali”***.

§ § §

Risulta decisiva, pertanto, al fine di una corretta valutazione della questione, la normativa di cui all’art. 1 della **L. 62/2000**, la quale **ha sancito la piena equipollenza degli istituti paritari rispetto a quelli statali**, con conseguente diritto al riconoscimento del punteggio maturato per il servizio svolto in tali istituti. Di particolare pregio sono le motivazioni della Sentenza emessa dal **Tribunale di Salerno** in data 20.09.2017, nel procedimento n.4571/2017 R.G. e della Sentenza n. 1195/2019 del 27.11.2019 emessa dal **Tribunale di Patti** nel procedimento n.2643/2018 RG, che, in maniera logica e coerente, **riassumono l’orientamento maggioritario secondo il quale il punteggio per gli anni di servizio svolto nelle scuole paritarie deve essere riconosciuto nelle operazioni di mobilità**.

Il **Tribunale di Patti nella sentenza n. 1195/2019 del 27.11.2019** (allegato n.65), ha rilevato che <<dopo l’entrata in vigore della l. 62/2001, l’art. 2 del Decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, recante “Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001/2002”, ha previsto al comma 2 che i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie fossero valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali; ancora, l’art. 1 bis del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, ha previsto che le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16

aprile 1994, n. 297, siano ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie e che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto dovere all’istruzione e alla formazione, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, espressamente rimandando al riconoscimento della parità.

Invero, la L. 62/2000 definisce le scuole paritarie (art. 1, co. 2) “... a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l’abilitazione a



rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6”.

Con l'entrata in vigore di tale legge, alle scuole paritarie viene quindi riconosciuta la "parità" in termini di allineamento ai parametri posseduti dalle scuole statali, riguardanti l'offerta formativa e l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio equipollenti.

Le scuole private che hanno chiesto e ottenuto la "parità" e quindi sono entrate nella schiera delle paritarie, sono ormai la maggioranza.

Esistono comunque ancora scuole private che non hanno ancora ottenuto questo riconoscimento e pertanto vengono definite “parificate”, secondo la vecchia classificazione che si fondava su altri requisiti (come, ad esempio, l'adeguamento ai programmi ministeriali) che non contemplavano la possibilità di rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

La L. 62/00 ha dunque affermato che “Il sistema nazionale di istruzione ... è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali” e che le suddette scuole paritarie svolgono un “servizio pubblico” (art. 1, commi 1 e 3).

A fronte dell'affermazione di tale principio sono stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari (vedasi, al riguardo, la già citata L. 62/00, la successiva L. 27/06 nonché, fra le altre, la Circolare Ministeriale n° 163 del 15 giugno 2000 e i decreti ministeriali n. 267/07 e n. 83/08).

In particolare la C.M. 163/2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono: “dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione” e, altresì, “dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore”, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari.

L'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255 del 3 luglio 2001 ha espressamente preso atto della suddetta equiparazione di servizi statali e paritari, disponendo che “i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”, né vi sarebbe ragione alcuna per limitare l'efficacia della suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile anche in via analogica (ai sensi dell'art. 12, 2° co., delle “DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE”), alla formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale



docente statale per pervenire, invece, all'opposta soluzione in sede di mobilità del medesimo personale e di ricostruzione di carriera.

Al fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, non si potrebbero fondatamente richiamare gli artt. 360 comma 6 e 485 del D. Lgs. 297/94 (impostazione questa sposata e coltivata dal M.I.U.R.) ove si prevede il riconoscimento "agli effetti della carriera" del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie "pareggiate" ovvero presso le scuole elementari "parificate", essendo, invece, vero esattamente il contrario e, cioè, che la suddetta disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica all'epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole "paritarie".

D'altronde, il suddetto fenomeno di successione tra norme ed istituti giuridici è stato esplicitato dal D.L. 250/05 (conv. in L. 27/06), che, all'art. 1-bis. (rubricato "Norme in materia di scuole non statali"), espressamente prevede che: "Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie".

Peraltro, come già sopra accennato e qui più analiticamente esaminato, la stessa Ragioneria Generale dello Stato, con nota n. 0069064 del 4 agosto 2010, ha riconosciuto che la L. 62/00 "nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti ... nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D. Lgs. 16.4.1994, n. 297. ... Si sottolinea, infine, che le disposizioni contenute nell'art.1-bis del D.L. 5.12.2005, n. 250 ... nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, pongono sullo stesso piano il tipo d'insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali".

Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come "la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa" (Consiglio di Stato, sentenza n.1102/2002).

Analogamente, ed in maniera condivisibile, si è pronunciata anche la giurisprudenza del lavoro: "Va rimarcato come proprio la Legge 10/03/2000 n. 62 "NORME PER LA PARITÀ SCOLASTICA E DISPOSIZIONI SUL DIRITTO ALLO



STUDIO E ALL'ISTRUZIONE" pubblicata sulla G.U. 21/03/2000 n. 67 –che com'è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già "riconosciute" ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che "I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"; b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n. 62/2000 "mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D.Lgs. 16/4/1994, n. 297" (Tribunale Rimini, sentenza n. 64/2014; Tribunale di Caltagirone, n. 535/2016 R.G.; Tribunale Milano, ord. 20 luglio 2016, n. 6202/2016 R.G.)>> (cfr allegati n.62, n.63 e n.65)

Del medesimo parere è anche il **Tribunale di Salerno** (allegato n.52) che nella sentenza richiamata afferma l'equiparazione tra scuole statali e da scuole paritarie private e degli enti locali che svolgono un servizio pubblico, secondo la L.62/2000 ed i chiarimenti della C. M. n.163/2000, nonché in base all'art. 2, co. 2, D.L. 255/2001, che ha espressamente preso atto della suddetta equiparazione di servizi statali e paritari, disponendo che siano valutati nella stessa misura.

Secondo il Giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno "non vi sarebbe ragione alcuna per limitare l'efficacia della suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile anche in via analogica, non solo la formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale, ma anche in sede di mobilità del medesimo personale e di ricostruzione di carriera. Il medesimo punteggio maturato per il servizio svolto nelle scuole paritarie viene valutato non solo per l'immissione in ruolo, ma anche nelle tabelle di valutazione dei titoli dei concorsi di merito del personale docente. Lo stesso requisito di accesso dei cinque anni di servizio di insegnamento può essere maturato computando anche servizi



prestati nelle scuole paritarie, secondo quanto previsto dal regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica."

Nella sentenza in questione chiarisce anche che *"I sostenitori della tesi contraria invocano la giurisprudenza secondo cui le norme del D.L. n.370 del 1970, in quanto attributive di uno speciale beneficio avrebbero carattere eccezionale, per cui non sarebbero suscettibili di interpretazione analogica od estensiva volta ad un'applicazione oltre ai casi presi in considerazione della lettera della norma. Occorre tuttavia rilevare che dalla stessa **Corte Costituzionale è intervenuta un'interpretazione estensiva, in quanto maggiormente conforme a Costituzione per evitare discriminazioni ingiustificate.** Seppure ai diversi fini della riconoscibilità dei servizi svolti degli istituti gestiti dall'ente per le scuole materne della Sardegna è stato affermato che l'articolo 2, secondo comma, del D.L. n. 370 del 1970, per essere conforme a Costituzione, deve essere interpretato in modo da ricomprendere anche i servizi sostanzialmente identici a quelli espressamente elencati dalla norma, ritenendo non più sostenibile "anche ai fini di giustizia sostanziale" l'interpretazione restrittiva del D.L. 370 del 1970" (cfr. Corte Costituzionale, 5 novembre 1986, n. 228). Sul tema la Consulta è tornata con l'ordinanza n. 89 del 30 marzo 2001 con cui ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 del D.L. 370 del 1970, nella parte in cui non consentono agli insegnanti delle scuole secondarie di ottenere il riconoscimento del servizio svolto nella scuola materna. Nella decisione si è dato atto dell'esistenza di un orientamento ermeneutico estensivo che, se recepito avrebbe consentito di accogliere le domande dei lavoratori. Vero è che la Corte, nell'occasione, ha dichiarato che anche l'interpretazione restrittiva delle disposizioni impugnate non comporta la violazione dei parametri costituzionali invocati, non risultando manifestamente irragionevole, né contraria al buon andamento dell'amministrazione, la scelta discrezionale del legislatore di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti nella scuola secondaria, a seconda che sia stato prestato nella scuola elementare o in quella materna. Tuttavia è altrettanto vero che la non manifesta irragionevolezza della diversa valutazione del servizio è stata giustificata alla luce della diversità dell'insegnamento impartito in questi due gradi scolastici, tuttora esistente pur se meno marcata che in passato". La Suprema Corte con Sentenza n. 166 23 del 2012 ha affermato che "in tema di personale docente nelle scuole statali, l'articolo 1 del D.L. 370 del 1970, convertito nella L. 576 del 1979, che prevede, ricorrendone i presupposti, il riconoscimento fini giuridici ed economici del periodo di insegnamento pre-ruolo, si applica, per effetto della sentenza n. 228 del 1986*



della Consulta, anche in riferimento alle attività svolte dal docente presso altro istituto scolastico statale o pareggiato, purché sussista, tra i diversi istituti, identità di titoli di studio, durata degli anni scolastici, orari e programmi, dovendosi escludere in assenza di tale omogeneità. La stessa Cassazione n.1035 del 2014, pur richiamando l'indirizzo della giurisprudenza amministrativa antecedente all'entrata in vigore della citata L.62 del 2000, ha rigettato il ricorso prevalentemente per la mancata prova della equiparabilità della scuola non statale ad una scuola statale. Nella fattispecie oggetto del presente giudizio invece la divaricazione di trattamento deriverebbe non dal servizio svolto nella scuola di provenienza, bensì dalla diversa natura del precedente datore pubblico.

Ebbene, la stessa giurisprudenza amministrativa ha affermato che la "qualificazione di parità è infatti riferita, nella lettera e nella ratio della disciplina della L. 10 marzo 2000 n. 62, all'aspetto funzionale ed organizzativo degli apparati privati considerati dalla norma, come attesta il complesso delle previsioni dell'art.1, che riferisce la parità alle "scuole", collocandosi sul piano dell'iniziativa economica e culturale privata nel settore dell'insegnamento, senza alcuna implicazione necessitata, nell'ambito della L. 62 del 2000, riferibile alle condizioni del personale addetto alla parte più strettamente ausiliaria dell'organizzazione, cioè di supporto all'attività di insegnamento" (cfr. Consiglio di Stato 194 del 2009). Pertanto, escludendo la su indicata parità -ma per il personale ATA – ha ancora precisato che l'attività di insegnamento è l'unica attività "che viene obiettivamente logicamente in rilievo nella sua omogeneità rispetto a quella svolta in sede statale, in ragione della sua diretta ed immediata incidenza sull'esercizio della pubblico servizio organizzato di cui la legge predica la possibile parità". Anche alla stregua delle argomentazioni svolte dalle Corti citate, risulterebbe del tutto irragionevole non riconoscere il servizio pregresso svolto nelle scuole paritarie stante l'identità del piano dell'offerta formativa, del servizio svolto e l'identità dei titoli di studio rilasciati.

Alla luce di un compendio normativo così chiaro non può che concludersi per la illegittimità della contestata disposizione del CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio di insegnamento svolto negli istituti paritari.

Peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, SIA IN SEDE DI MOBILITÀ CHE AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA, tra servizi avente per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche. Di talché, vanno disapplicate - nell'ottica di una interpretazione costituzionalmente orientata



- le previsioni che precludono la valutabilità, ai fini della mobilità, del servizio pre ruolo prestato presso le scuole paritarie, pena la violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e parità di trattamento, con conseguente necessità, da parte dell'amministrazione, di provvedere alla rivalutazione della posizione della ricorrente previo riconoscimento di ulteriori ...".

§ § §

Chiamato a rispondere della medesima questione, anche il Tribunale di Napoli ha condiviso tale orientamento, chiarendo che *"in tema di istruzione pubblica, ai fini del riconoscimento del punteggio per l'insegnamento, il servizio prestato nelle scuole paritarie è valutabile al pari di quello svolto preso una struttura statale con obbligo per l'amministrazione scolastica di attribuzione del relativo punteggio. Nel caso di specie è stato accolto il ricorso cautelare presentato dall'insegnante che aveva prestato servizio presso un Istituto paritario"* **(Tribunale Napoli, sez. fer., 06/09/2016).**

§ § §

Il Tribunale di Palermo, con la recente Sentenza n.2639/2019 del 27.06.2019, già in atti, resa in un procedimento analogo al giudizio de quo, ha accolto il ricorso affermando che *"non possono residuare dubbi circa l'illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d'insegnamento svolto negli istituti paritari. Diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche"*. (allegato n.44)

§§§

Il Consiglio di Stato, inoltre, con un orientamento costante si è pronunciato sull'illegittimo mancato riconoscimento da parte del MIUR del servizio pre ruolo svolto dai docenti nelle scuole paritarie, che determina disparità di trattamento nel corpo docente.

La Sentenza n.1102/2002 del Consiglio di Stato ha, infatti, chiarito come "la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa".



La mancata equiparazione effettuata del Ministero è, quindi, errata ed è ricollegabile all'uso di una terminologia vetusta, che ha dato luogo ad un errato mancato riconoscimento di un tipo di servizio, quello svolto nella scuola paritaria, che, invece, lo stesso MIUR riconosce per l'aggiornamento del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento e che consente il rilascio di validi diplomi conclusivi di ogni ciclo scolastico, in perfetta equiparazione con l'attività svolta nella scuola pubblica.

Sulla illegittimità del mancato riconoscimento del punteggio per il servizio prestato presso le scuole paritarie si è nuovamente pronunciato il **Consiglio di Stato con l'emissione dell'ordinanza n. 4845/2017 del 10.11.2017, resa nel procedimento n. 06289/2017 RG Ric.**, che richiama la precedente n. 951 del 2017 pubblicata il 07.03.2017, con la quale ha stabilito che *“le tabelle di valutazione relative alla procedura di mobilità del personale docente di cui all'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016, nella parte in cui prevedono l'attribuzione di tre punti per ciascun anno di servizio pre-ruolo prestato nelle sole scuole statali, pareggiate e parificate, escludendo e considerando non valutabile il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie, sembrano porsi in contrasto con il principio di parità di trattamento (tra le due categorie di istituzioni scolastiche) stabilito dalla legislazione statale (l. n. 62 del 2000, l. n. 107 del 2015)”*, ed ha accolto la istanza cautelare avanzata.

Detta decisione, dimostra la fondatezza dell'odierna azione ed il **generale potere del Giudice Ordinario di dichiarare illegittimo l'atto amministrativo al fine di tutelare il diritto soggettivo fatto valere dal ricorrente e disapplicare le norme illegittime.**

Tale potere, riconosciuto in maniera costante dalla giurisprudenza, deriva dalla L. n. 2248 del 1865 e dall'articolo 63 comma 1 del decreto legislativo n.165 del 2001, il tutto senza che vi sia alcun contrasto di giurisdizione.

Per quanto sopra devono essere riconosciuti i predetti servizi pre ruolo svolti dalla docente nella scuola paritaria indicate in premessa (che si richiamano per brevità), con l'applicazione dei conseguenti benefici giuridici, economici e previdenziali e con l'adozione dei relativi atti da parte del datore di lavoro.

Sull'orientamento del TAR Lazio – sentenza del 31.12.2018

Il TAR Lazio – Roma con sentenza n.12628 Reg. Prov. Coll. resa nel procedimento n.6769/2018 Reg. Gen. (allegato n.53) ha statuito che *“è illegittima l'esclusione dell'attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d'insegnamento*



svolto negli istituti paritari. Diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità dell'amministrazione, non essendovi ragione per discriminare in sede di mobilità tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche".

§ § §

Il Tribunale di Milano con Sentenza n. 2268/2017 pubblicata il 06.09.2017 (allegato n.54) nel procedimento n.13465/2016 R.G. ha riconosciuto **il diritto al computo, "agli effetti della progressione di carriera", ai sensi degli artt. 360 comma 6 e 485 del D. Lgs, 297/94, di tutti gli anni di servizio svolti presso la scuola paritaria** da parte del docente ricorrente, con ogni conseguenza di legge ai fini del relativo decreto di ricostruzione di carriera, ed ha dichiarato nulla la disposizione del CCNI 2016 nella parte in cui dispone che "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile", con argomentazioni di diritto analoghe a quelle sopra riportate, che costituiscono l'orientamento giurisprudenziale maggioritario.

Anche il **Tribunale di Forlì con la sentenza n. 214/2017 del 18.07.2017**, resa nel procedimento n. 195/2015 R.G. (allegato n.63), ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti al **computo degli anni di servizio prestati in pre ruolo nelle scuole paritarie e legalmente riconosciute, con la condanna del Ministero al riconoscimento ai fini dell'anzianità e della progressione di carriera gli anni indicati in ricorso, ai sensi dell'art. 485 del D.Lgs. n. 297/1994** e a pagare le relative eventuali differenze retributive, maggiorate della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.

Secondo il Giudice del Lavoro del Tribunale di Forlì, infatti, *"Non possono residuare dubbi quindi circa l'illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, delle disposizioni che escludono qualsiasi attribuzione di punteggio per il servizio d'insegnamento svolto negli istituti paritari o parificati (stando in quest'ultimo caso all'interpretazione sopra indicata degli artt. 360, comma 6, e 485 del D.Lgs. n. 297/94); peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche."*



Anche il Tribunale di Patti nella già citata sentenza del 27.11.2019 ha ritenuto valido ed attribuibile alle operazioni di mobilità, anche il punteggio per il servizio prestato nelle scuole legalmente riconosciute.

§§§

f) Sulle ragioni di urgenza

I diversi Tribunali investiti di problematiche analoghe a quella della ricorrente, hanno emesso provvedimenti cautelari idonei ad impedire gli effetti di simili atti illegittimi.

Sul punto sono stati emessi diversi provvedimenti cautelari in cui sono state riconosciute le **ragioni d'urgenza in materia di mobilità**, in considerazione dei relativi **“pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente”** (Trib. Patti – sez. Lavoro, ordinanza resa nel procedimento 2497 - 1 RG; Tribunale di Pordenone in composizione collegiale cron. 1066/17 del 30.06.2017 proc. N.207/2017 RG; Tribunale di Firenze in composizione collegiale cron. n° 2563/2017 del 28.03.2017 proc. n. 559/2017 RG; Trib. Roma – Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 26.01.2000, in Dir. Lav. 2000, 400; nello stesso senso, ex multis, Trib. Roma, - sez. lavoro, ordinanza cautelare del 20.01.2011, in Lavoro nella Giur. 2012, 8-9, 797; Trib Agrigento – sez. lavoro, ordinanza cautelare del 28.03.2001, in Lavoro giur. 2001, pag.778; ordinanza cautelare del Tribunale del Lavoro di Tivoli del 4.02.2016).

Il Tribunale di Cuneo con Ordinanza di accoglimento totale del 17.04.2018, cron. n.754/2018, resa nel procedimento ex art. 700 C.P.C. n.931/2017 R.G., in caso analogo, ha rilevato che *“Con riferimento al requisito del periculum in mora, deve ritenersi che la sua configurabilità nel caso di specie discende in primo luogo dal rilievo degli interessi in gioco, tenuto conto della documentata situazione familiare ed il grave pregiudizio connesso alla distanza tra la sede di lavoro e la residenza familiare, non contestabile in particolare che il mancato trasferimento determini l'interruzione dell'effettivo ed ancora attuale rapporto di convivenza ed assistenza tra la ricorrente e la madre con ciò provocando un inevitabile trauma nelle condizioni di vita e di salute della madre beneficiaria di assistenza. Ed in secondo luogo dalla riproposizione di nuova procedura di mobilità ed il pregiudizio difficilmente rimediabile, che deriverebbe dalla mancata considerazione del diritto del ricorrente ad essere considerato già assegnatario dell'ambito richiesto.*

Su tali aspetti si allega e richiama il provvedimento di accoglimento totale ex art. 700 C.P.C. R.G. 207 / 2017, cron. 1066 / 17 del 30.06.2017 del **Tribunale di Pordenone** in composizione collegiale e n° 2563 / 2017 del 28.03.2017 R.G. 559 / 2017 del **Tribunale di Firenze** in composizione collegiale, oltre che le ulteriori



ordinanze di accoglimento ex. Art. 700 c. p. c. che si allegano e che sono ad istanza dello scrivente difensore.

Tra le suddette decisioni in maniera chiara e sintetica il Tribunale di Pordenone ha evidenziato che simile allegazione sulla situazione personale e familiare della parte ricorrente (distanza chilometrica e condizioni familiari) hanno evidenziato che ***“la sensibile compromissione di aspetti inviolabili della personalità estraniandosi nella lesione di diritto della persona costituzionalmente garantiti, merita diretta ed immediata tutela, onde l'accertata sussistenza di una compromissione di tali diritti, per loro stessa natura non riparabili per equivalente, induce a far ritenere sussistente il requisito del “periculum in mora” (Trib. Civitavecchia 10.01.2008) ed altresì che “in caso di trasferimento, sussiste il “periculum in mora” necessario per una emanazione di un provvedimento di urgenza ex. Art. 700 C.P.C., quando dal provvedimento derivino al lavoratore comprovati pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente” (Trib. di Roma 26.01.2000).***

Il Tribunale di Barcellona P.G., con Ordinanza di accoglimento totale n. cronol. 5109/2017 del 22.11.2017, emessa dal nel procedimento n. 1656/17 RG, confermata con sentenza n. cronol. 5109/2017 del 22.11.2017, in un caso analogo a quello in esame, ha ritenuto che *“sussiste il periculum in mora, posto che i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antigiuridica, ma rischierebbero di pregiudicare il diritto-dovere della ricorrente, ormai scaduta l'assegnazione provvisoria (31.8.2017), di prestare anche per gli anni successivi la dovuta assistenza alla nonna, oltre che ai tre figli minori;”* (allegato n.51)

§ § §

SUL PERICULUM IN MORA

La ricorrente è titolare nel **posto comune della scuola dell'infanzia** presso l'I.C. “Insieme” di Montalcino (SI), cod. SIAA81100B, con sede di servizio nella scuola materna di San Quirico d'Orcia, cod.SIAA81104G.

Nell'a. s. 2019/20 si è sottoposta alle procedure di trasferimento nella scuola dell'infanzia e alle operazioni di passaggio di ruolo alla scuola primaria, ma non ha ottenuto i movimenti richiesti per i motivi di fatto e di diritto già meglio specificati, che si richiamano per brevità espositiva, e che evidenziano errori nelle predette procedure e la violazione della normativa vigente in ordine al mancato riconoscimento del diritto di precedenza di cui è beneficiaria per l'assistenza alla suocera con handicap grave con la quale convive e della quale è referente unico



all'assistenza, nonché la mancata attribuzione del maggiore punteggio spettante per il servizio pre ruolo svolto nella scuola dell'infanzia paritaria.

In sintesi, l'illegittima utilizzazione e adozione, anche in termini di limitazioni e disapplicazione di norme di legge, del CCNI 2019/22 ha viziato integralmente e nei suoi stessi presupposti le **operazioni di mobilità (comunali, provinciali e interprovinciali)**, in quanto ha assegnato posti a soggetti che non hanno diritto di precedenza e con punteggio inferiore, nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale, così come sopra esposto, creando un effetto "a cascata" ed annullando i posti per i soggetti effettivamente titolari di tali precedenza di legge, che, come la ricorrente, si sono visti negare il movimento richiesto.

La ricorrente ha anche partecipato alle operazioni di mobilità annuale per i posti comuni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria della provincia di Messina, ma non ha ottenuto l'assegnazione provvisoria interprovinciale richiesta, come si evince dal decreto prot. n.14564 del 3.09.2019, pubblicato dall'USP – AT Messina (allegato n.56 pag. 3 e 29).

Come riferito ampiamente in precedenza, la docente è titolare di **diritto di precedenza ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 7 della L.104/92**, in quanto è nuora convivente - referente unico all'assistenza della suocera, Sig.ra Ferrara Gaetana, nata in data 4.11.1938, di anni 81, vedova, che è portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art.3 comma 3 della L.104/92, come da verbale dell'INPS del 24.11.2017, non soggetto a revisione, con i requisiti di cui all'art. 381 del D.P.R. 495/1992, in quanto invalida con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e dell'art. 8 della L. 449/1997, in quanto portatore di handicap con ridotte o impedito capacità motorie permanenti (allegato n.4).

La ricorrente, si occupa in via permanente della suocera, con la quale convive e risiede in via Belvedere n.145 di San Filippo del Mela (Me), insieme alla figlia minore, di anni 7, Ravidà Roberta. (allegato n.60)

Il marito della ricorrente, Sig. Ravidà Antonio, figlio della Sig.ra Ferrara Gaetana, è residente in Piazza Portella n.8 del Comune di Castrolibero (Me) e non si occupa della madre, che è affidata in via esclusiva alle cure della nuora (allegato n.61), che assiste la suocera in maniera continuativa, in quanto la disabile non è ricoverata in maniera permanente presso strutture sanitarie, istituti specializzati o altro e non usufruisce di alcuna assistenza domiciliare da parte dell'ASL di competenza.

La ricorrente, pertanto, **è nuora e referente unico** all'assistenza della suocera, con la quale convive, ed è **l'unico soggetto che può fruire dei tre giorni di permesso** retribuito mensile e del congedo straordinario per l'assistenza alla suocera con handicap grave, come **risulta dal provvedimento emesso dall'I.C. di Montalcino (SI), che autorizza la docente a beneficiare dei giorni di**



premessso per assistenza alla suocera con handicap grave, prot. n. 0009764 del 25.11.2019. (allegato n.8)

Come risulta dalla certificazione dell'handicap emessa dall'INPS, la Sig.ra Ferrara Gaetana è affetta da cardiopatia sclerotico – ipertensiva cronica, poliartragra degenerativa ad elevata incidenza funzionale, vasculopatia cerebrale cronica con depressione involutiva.

La disabile è anche affetta da sofferenza ischemica cronica e sinusite mascellare bilaterale come da certificazione in atti dell' l'IRCCS, Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” di Messina.

Nell'ultimo periodo, le condizioni di salute della Sig.ra Ferrara si sono aggravate con complicazioni alla vista per cataratta ed a causa di problematiche di natura neurologica.

Il 24.10.2019, inoltre, a seguito di controllo medico, l'IRCCS, Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” di Messina, ha attestato una delicata condizione cardiologica della disabile grave, il decadimento cognitivo di cui è affetta ed il diabete mellito di tipo 2, in trattamento farmacologico. (allegato n.67)

La ricorrente accudisce la suocera a casa e la convivenza tra suocera e nuora si è resa necessaria in quanto la disabile grave necessita di assistenza continua, compresa l'igiene personale, e anche perché ha una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e non è in grado di assolvere agli atti più semplici della vita quotidiana, nonché di assumere farmaci in autonomia.

Il marito della ricorrente, nonché figlio della disabile, non può accudire la madre, in quanto artigiano, che si reca nei vari comuni della provincia di Messina per svolgere la propria attività lavorativa anche per intere giornate, nonché residente in altro Comune, come da certificazione in atti.

La ricorrente, stante **l'aggravamento delle condizioni di salute della suocera, e l'impossibilità del marito di potere provvedere all'assistenza della propria madre**, fruisce dei tre giorni di permesso retribuiti mensili per l'assistenza al familiare portatore di handicap ed a causa del mancato ottenimento del movimento richiesto per l'anno scolastico in contestazione e dell'assegnazione provvisoria in provincia di Messina, **è costretta a fare la pendolare tra San Filippo del Mela e San Quirico d'Orcia (Me), con grave pregiudizio e danno non solo per la suocera, disabile grave, ma anche propria e della figlia di 7 anni.**

L'Ins. Armeli Moccia non può continuare a sottoporsi a simili spostamenti, né può trasferirsi in via definitiva in provincia di Siena, a 1000 Km di distanza dalla propria figlia minore, la cui crescita e sviluppo della personalità verrebbe irrimediabilmente danneggiata, e dalla suocera da accudire.



La Sig.ra Ferrara, viste le gravi patologie di cui è affetta, non può trasferirsi con la ricorrente in provincia di Siena, per consentire alla nuora di potere continuare a svolgere l'attività lavorativa, ed è altresì non ipotizzabile un trasferimento in provincia di Siena della figlia di 7 anni della ricorrente, che verrebbe sradicata dalla propria vita sociale e scolastica, con gli evidenti pregiudizi del caso, e che non sarebbe accettato e autorizzato dal padre.

Negli anni scolastici precedenti, la ricorrente è riuscita, nonostante temporanee problematiche di salute personali, a prestare la dovuta assistenza alla suocera, anche perché anni addietro ha ottenuto l'assegnazione provvisoria in provincia di Messina, che invece quest'anno le è stata negata, nonostante la precedenza di legge che la contrattazione di mobilità riconosce solo ed esclusivamente in tale tipo di procedura. Peraltro, le condizioni economiche in cui versa la docente, a causa dei continui spostamenti e dei costi necessari per il sostentamento della docente in provincia di Siena, sono mutate con grave pregiudizio e danno per l'assetto economico familiare, che ha subito un vero e proprio impoverimento.

Il Sig. Ravidà, figlio della disabile, peraltro, non può sospendere la propria attività di artigiano per accudire la madre, che anzi è stato costretto a incrementare, con trasferte varie in provincia di Messina, per cercare di sopperire al notevole incremento di costi che deve affrontare la ricorrente.

In alcun modo la docente può continuare questi trasferimenti dalla provincia di Siena alla provincia di Messina.

La situazione nella quale si trova la docente è insostenibile, in quanto pregiudica anche il diritto alla tutela della salute della suocera, portatore di handicap grave, la sussistenza economica della propria famiglia e la crescita della figlia di 7 anni.

Il mancato trasferimento della ricorrente in provincia di Messina, in una delle sedi richieste in domanda di mobilità territoriale e professionale presentate al MIUR per l'a. s. 2019 / 20, a causa delle procedure illegittime esposte in fatto ed in diritto, insieme al mancato ottenimento dell'assegnazione provvisoria per l'a. s. 2019/20 in provincia di Messina, nonché l'allontanamento della docente dalla famiglia, dovuto all'obbligo di svolgere l'attività lavorativa nella scuola di San Quirico d'Orcia (SI), determinano un evidente danno certo, grave ed irreparabile alla salute della suocera della esponente, che ha handicap grave ed è impossibilitata a compiere gli atti della vita quotidiana in autonomia, ed alla figlia di 7 anni che perderebbe il riferimento quotidiano dell'indispensabile figura materna ed un vero e proprio impoverimento della condizione economica della docente.



Solo un provvedimento cautelare urgente può mettere fine a tale situazione, il cui perdurare avrà certamente effetti talmente gravi, che potrebbero essere addirittura letali!

Sussistono, pertanto, tutti i requisiti per il cosiddetto *periculum in mora* che è particolarmente grave e rilevante.

§ § §

Tutto ciò premesso e ritenuto, la parte ricorrente, *ut supra* rappresentata, domiciliata e difesa, rigettata ogni contraria eccezione difesa, previ gli adempimenti di rito, e la fissazione dell'udienza di discussione e quanto altro per legge, chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito, Voglia accogliere le seguenti domande e

Conclusioni

con provvedimento ex art 700 C.P.C., anche con decisione inaudita altera parte ed immediatamente esecutiva come per legge, ovvero a seguito di comparizione delle parti in contraddittorio nei modi e termini di rito, Voglia:

1) Accertare, ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto ad ottenere la sede definitiva – trasferimento nel posto comune della scuola dell'infanzia presso la Provincia di Messina, nel Comune di San Filippo del Mela (ME), nella scuola dell'infanzia di San Filippo del Mela (Me) - cod. MEAA85200L, o in altro Comune o scuola o distretto più vicini e/o ritenuti idonei, ovvero come per legge, con il riconoscimento del diritto di precedenza di cui è beneficiaria per l'assistenza alla suocera con handicap grave, anche in sovrannumero, e ha diritto ad ottenere l'immediato **trasferimento nel posto comune della scuola dell'infanzia**, per effetto delle procedure di mobilità per l'a. s. 2019/20, procedendo all'immediato trasferimento della ricorrente nella prima sede richiesta in domanda di mobilità per l'a. s. 2019/20, presso la scuola dell'infanzia di San Filippo del Mela (Me) - cod. MEAA85200L, o nelle ulteriori sedi successivamente elencate nella stessa domanda di mobilità, o in provincia di Messina, nel Comune o scuola o distretto più vicini o ritenuti idonei, il tutto sulla base della precedenza di legge e priorità spettante alla deducente, anche ai sensi dell'art.33 commi 5 e 7 della L.104/92, previa disapplicazione della limitazione prevista dall'art.14 del CCNI del 6.03.2019, ovvero come per legge, così come indicato in ricorso, anche in sovrannumero, ed il tutto con il riconoscimento e l'applicazione del maggiore punteggio spettante per il servizio svolto nella scuola paritaria per 4 anni scolastici, pari a 24 punti, che devono essere aggiunti ai 74 punti attribuiti alla ricorrente nelle procedure di mobilità per l'a. s. 2019/20 per la scuola dell'infanzia;



2) In via subordinata, senza recesso dalle superiori domande, accertare, ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto ad ottenere il passaggio di ruolo nel posto comune della scuola primaria presso la Provincia di Messina, nel Comune di San Filippo del Mela (ME), nella scuola primaria di San Filippo del Mela centro - cod. MEEE85201V, o in altro Comune o scuola - ambito più vicini e/o ritenuti idonei, ovvero come per legge, con il riconoscimento del diritto di precedenza di cui è beneficiaria per l'assistenza alla suocera con handicap grave, anche in sovrannumero, ed ha diritto ad ottenere l'immediato **passaggio di ruolo nel posto comune della scuola primaria** per effetto delle procedure di mobilità per l'a. s. 2019/20, nella prima sede richiesta in domanda di mobilità per l'a. s. 2019/20, presso la scuola primaria di San Filippo del Mela centro - cod. MEEE85201V, o nelle ulteriori sedi successivamente elencate nella stessa domanda di mobilità, o in provincia di Messina, nel Comune o scuola o distretto più vicini o ritenuti idonei, ovvero come per legge, il tutto sulla base della precedenza di legge e priorità spettante alla deducente, anche ai sensi dell'art.33 commi 5 e 7 della L.104/92, previa disapplicazione della limitazione prevista dal CCNI del 6.03.2019 per i docenti sottoposti a mobilità professionale, ovvero come per legge, così come indicato in ricorso, anche in sovrannumero, ed il tutto con il riconoscimento e l'applicazione del maggiore punteggio spettante per il servizio pre ruolo svolto nella scuola paritaria per 4 anni scolastici, pari a 24 punti, che devono essere aggiunti ai 66 punti attribuiti alla ricorrente nelle procedure di passaggio di ruolo nella scuola primaria per l'a. s. 2019/20;

3) In via, altresì, subordinata, senza recesso dalle superiori domande, disporre il trasferimento definitivo della ricorrente nel posto comune della scuola dell'infanzia o il passaggio di ruolo dell'esponente nel posto comune della scuola primaria, anche in sovrannumero, nella scuola, sede – distretto più vicino e disponibile secondo il criterio di vicinanza rispetto al domicilio/residenza della suocera disabile in condizione di gravità (art.3 co.3 L.104/92) da assistere e con la quale convive, ovvero più vicino possibile al Comune di San Filippo del Mela (Me), ordinando al Ministero resistente di procedere al compimento dei relativi atti disponendo quant'altro per legge, nel rispetto della precedenza di legge – priorità spettante ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, dei titoli e della specializzazione - abilitazione di cui la medesima è titolare, sempre con il riconoscimento ed applicazione del diritto di precedenza di cui è beneficiaria ed il maggiore punteggio spettante per il servizio pre ruolo svolto nella scuola paritaria per 4 anni scolastici, come indicato in ricorso;

4) In ogni caso, accertare, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio pre - ruolo svolto nella scuola paritaria, così come indicato in ricorso e nella certificazione di servizio allegata, con la disapplicazione



della limitazione prevista dal CCNI 2019/22, secondo cui “Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile”, con l’attribuzione del punteggio dovuto nelle operazioni di mobilità nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e con l’aggiunta di 24 punti al punteggio convalidato nelle operazioni di trasferimento nella scuola dell’infanzia, pari a 74 punti, riconoscendo alla ricorrente complessivamente 98 punti nelle procedure di mobilità territoriale per l’a. s. 2019/20, e con l’aggiunta di 24 punti al punteggio convalidato nelle operazioni di passaggio di ruolo alla scuola primaria, pari a 66 punti, riconoscendo alla ricorrente complessivamente 90 punti nelle procedure di mobilità professionale per l’a. s. 2019/20 ;

5) Condannare controparte alle spese compensi onorari ed accessori di legge (IVA, CPA e 15% spese generali di legge) **da distrarsi** in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

L’Avv. Massimiliano Fabio dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il proprio codice fiscale è FBA MSM 70D28 F158V, che la propria pec è *massimilianofabio@pec.giuffre.it*.

L’Avv. Massimiliano Fabio in via istruttoria, chiede che l’Ecc.mo Tribunale adito Voglia **DISPORRE CTU consulenza tecnica di ufficio** mediante esperto del settore Dottore Commercialista - Consulente del Lavoro, al fine di

- 1) Sulla base degli atti, delle graduatorie - bollettini del MIUR - USP, degli atti di causa e della eventuale documentazione da acquisire presso il MIUR e presso gli uffici competenti, nonché sulla base dei titoli di preferenza e dei punteggi della parte ricorrente, accertare, determinare e descrivere sulla base di quanto sopra e di quanto contestato nel presente ricorso e documentato dai relativi allegati, se il provvedimento di mancato trasferimento della parte deducente nella scuola dell’infanzia e del mancato passaggio di ruolo alla scuola primaria, nell’a. s. 2019/20, è conforme a legge ed alle preferenze spettanti alla parte scrivente e se la stessa ha diritto o meno al trasferimento nel posto comune della scuola dell’infanzia ed al passaggio di ruolo alla scuola primaria presso la prima sede richiesta nelle relative domande ed a quelle indicate in progressione nelle stesse, secondo il criterio della vicinorietà dell’assegnazione nella sede scolastica più vicina alla suocera da assistere con handicap grave, con diritto di precedenza ai sensi dell’art.33 commi 5 e 7 della L.104/92 e con il maggiore punteggio per i 4 anni di servizio pre ruolo svolto nella scuola paritaria nelle rispettive procedure di mobilità territoriale e professionale, come indicato in ricorso e nei relativi atti;
- 2) svolgere ogni accertamento o verifica necessari al fine di risalire e determinare



la sede di trasferimento definitiva nel posto comune della scuola dell'infanzia o di passaggio di ruolo definito alla scuola primaria ed il maggiore punteggio effettivamente spettante alla stessa parte (per i motivi di fatto e di diritto indicati in ricorso) nelle due procedure di mobilità alle quali si è sottoposta nell'a. s. 2019/20, nonché per accertare la sede di servizio nella quale la docente deve essere trasferita o presso la quale deve ottenere il passaggio di ruolo, nel rispetto del diritto di precedenza, del punteggio e di quanto altro allo stessa spettante secondo quanto indicato nel presente atto, compreso il diritto di precedenza ai sensi dell'art.33 commi 5 e 7 della L.104/92 di cui è beneficiaria, per l'assistenza alla suocera, disabile grave, essendo convivente e referente unico alla sua assistenza, secondo quanto indicato nel presente atto;

3) Svolgere ogni accertamento o verifica necessari ai fini di risalire e determinare la sede di assegnazione definitiva spettante effettivamente alla parte ricorrente nel rispetto della precedenza di legge spettante, del punteggio effettivamente spettante e di quanto altro alla stessa spettante secondo quanto indicato nel presente atto, sia in esito alle operazioni di trasferimento nella scuola dell'infanzia, che di passaggio di ruolo alla scuola primaria.

L'Avv. Massimiliano Fabio deposita i seguenti atti:

- 1) Procura alle liti;
- 2) Documento di identità della parte ricorrente;
- 3) Certificato di servizio dell'I.C. di Montalcino (SI);
- 4) Verbale INPS di accertamento dell'handicap grave della Sig.ra Ferrara Gaetana;
- 5) Certificato di residenza della ricorrente a San Filippo del Mela;
- 6) Certificato di residenza della Sig.ra Ferrara Gaetana a San Filippo del Mela;
- 7) Certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia;
- 8) Certificato di residenza del Sig. Ravidà Antonino;
- 9) Sentenza del Tribunale di Patti n.1322/2019;
- 10) Domanda trasferimento interprovinciale anno scolastico 2019/20 con allegati;
- 11) Domanda convalidata trasferimento interprovinciale anno scolastico 2019/20;
- 12) Email mancato movimento a.s. 2019/20;
- 13) Carta di identità della Sig.ra Ferrara Gaetana;
- 14) Contratto a tempo indeterminato;
- 15) Sentenza del Consiglio di Stato n.2278/2011;
- 16) Sentenza del Tribunale di Patti n. 860/2017 del 22.05.2017, resa nel procedimento n.2493/2016 R.G.
- 17) Sentenza n.1278/17 RS, proc.190/17 RG del Tribunale di Patti;
- 18) Sentenza n.741/2018 del Tribunale di Termini Imerese;
- 19) Ordinanza del Tribunale di Pordenone in composizione collegiale, cron. 1066/17 del 30.06.2017, resa nel procedimento n. 207/2017 RG;
- 20) Ordinanza del Trib. Cuneo del 17/04/2018, cron. 754/2018, proc. 931/2017 RG;
- 21) Ordinanza del Trib. di Roma – Sez. lavoro n. cron. 3807/2017 del 16.01.2017;
- 22) Ordinanza del Trib. di Roma – Sez. lavoro n. cron. 3808/2017 del 16.01.2017;
- 23) Sentenza del Tribunale di Ferrara n.83 del 28.04.2017, resa nel procedimento n.614/2016 R.G.
- 24) Ordinanza del 12.11.2016 resa nel procedimento n.1591/2016 RG del Tribunale di Vicenza - Sezione Lavoro;
- 25) Sentenza del Trib. di Firenze n.574/17 del 13.06.2017, proc. n.3313/2016 RG;



- 26) Sentenza del Tribunale di Messina – Sez. lavoro n. cronol. 1097/2018, procedimento n. 4245/2016 RG;
- 27) Sentenza del Tribunale di Patti n.1092/2018;
- 28) Ordinanza del Tribunale di Vercelli del 12.01.2017;
- 29) Ordinanza del Tribunale di Alessandria – RG n°1431/2017;
- 30) Ordinanza Tribunale di Milano su istanza ex art.151 cpc;
- 31) Ordinanza Tribunale di Roma su istanza ex art.151 cpc;
- 32) CCNL Scuola 29 novembre 2007;
- 33) CCNL ISTRUZIONE e RICERCA siglato il 19.04.2018;
- 34) CCNI mobilità del 6.03.2019;
- 35) O.M. n.203 del 8.03.2019;
- 36) Decreto e Elenco movimenti pubblicato dall’USP -AT MESSINA per l’a. s. 2019/20, relativo alla scuola dell’infanzia;
- 37) Dotazione organica di diritto per la scuola dell’infanzia pubblicata dall’USP – AT Messina, prot. n. 10463 del 17.06.2019;
- 38) Posti disponibili dopo i movimenti della scuola dell’infanzia per l’a.s. 2019/20
- 39) Ordinanza del Tribunale di Lanciano del 24.07.2017, proc. 573/15 RG;
- 40) ordinanza di accoglimento n.4438/2019 dell’8.03.2019, resa nel procedimento n.794/2019 RG del Tribunale di Torino in composizione collegiale;
- 41) Ordinanza di accoglimento totale del Tribunale di Termini Imerese, n. cronol. 17/2018 del 24.08.2018, resa nel procedimento n. 2226/2018 -1 R.G.
- 42) Domanda di passaggio di ruolo alla scuola primaria con allegati per l’a.s. 2019/20;
- 43) Domanda di passaggio di ruolo alla scuola primaria convalidata l’a.s. 2019/20;
- 44) Sentenza del Tribunale di Palermo n.2639/2019;
- 45) Decreto e Elenco trasferimenti USP -AT Messina relativi alla scuola primaria per l’a. s. 2019/20, n. prot. 10803 del 24.06.2019;
- 46) decreto dell’USP -AT Messina n. prot.0465 del 17.06.2019 relativo alla dotazione organica di diritto del personale docente delle Scuole primarie della provincia di Messina, per l’anno scolastico 2019/20.
- 47) Elenco relativo ai posti disponibili in provincia di Messina nella scuola primaria al termine della mobilità dell’a. s. 2019/20, pubblicato dall’USP – AT Messina il 17.07.2019;
- 48) Certificato di servizio svolto nella scuola paritaria prot. 292 del 23.05.2011;
- 49) Contratti di lavoro nella scuola paritaria;
- 50) Ordinanza del Tribunale di Patti del 18.02.2019, resa nel procedimento n.2643/2018-1 RG;
- 51) Ordinanza del Tribunale di Barcellona P.G. resa nel procedimento n.1656/2017 RG.
- 52) Sentenza del Tribunale di Salerno del 28.04.2017;
- 53) Sentenza del TAR Lazio del 31.12.2018;
- 54) Sentenza del Tribunale di Milano n.2268/2017 relativa al procedimento n.13465/2016 RG;
- 55) Sentenza del Tribunale di Forlì del 18.07.2017 resa nel procedimento n.2014/2017 RG;
- 56) Decreto di assegnazione provvisoria interprovinciale per l’a.s. 2019/20, per la scuola primaria e dell’infanzia della provincia di Messina, pubblicato dall’USP – AT Messina, Prot. n. 0014564 del 3.09.2019;
- 57) Decreto dell’USP Messina di rettifica della mobilità della scuola dell’infanzia per l’a.s. 2019/20, dell’1.07.2019;
- 58) Decreto dell’USP Messina di rettifica della mobilità della scuola dell’infanzia per l’a.s. 2019/20, del 7.08.2019;
- 59) Decreto e Elenco movimenti pubblicato dall’USP -AT PALERMO per l’a. s. 2019/20, relativo alla scuola dell’infanzia;
- 60) Certificato di residenza e stato di famiglia della ricorrente;
- 61) Autocertificazione del marito della ricorrente;
- 62) Ordinanza del Tribunale di Milano relativa al procedimento n.6202/2016 RG;



- 63) Ordinanza del Tribunale di Forlì resa nel procedimento n.709/2016 RG;
 - 64) Ordinanza del Tribunale di Caltagirone;
 - 65) Sentenza del Tribunale di Patti n.1195/2019 del 27.11.2019;
 - 66) Sentenza del Tribunale di Messina n.704/2018;
 - 67) Certificazioni mediche della Sig.ra Gaetana Ferarra;
 - 68) Concessione permessi per assistenza alla suocera con handicap grave emessa dall'I.C. Montalcino (SI) del 25.11.2019.
- Sant'Agata di Militello, 19 dicembre 2019.

Avv. Massimiliano FABIO

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICA

EX ART. 151 C.P.C.

PREMESSO

Il Ricorso ex art. 700 C.P.C.;

RITENUTO

- 1) Che, nel procedimento possono ritenersi contro interessati gli ulteriori docenti indicati nelle graduatorie – elenchi adottati dal MIUR e dai relativi uffici;
- 2) Che, la notifica ai controinteressati, ove ritenuta necessari, può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art.151 C.P.C., stante il notevole numero di destinatari e la mancata indicazione dei dati quali le generalità complete e gli indirizzi di residenza;
- 3) Che, il Tribunale di Roma, con Ordinanza cronol.118894/16 allegata, in analogo ricorso ha ritenuto non necessaria la notifica ai potenziali contro interessati, nemmeno ai sensi dell'art 151 C.P.C. in quanto le domande della ricorrente non inciderebbero sulla posizione degli altri docenti;
- 4) Che, anche il Tribunale di Milano, nel procedimento n.3987/2017 RG, ha ritenuto non necessaria la notifica ai potenziali contro interessati, nemmeno ai sensi dell'art 151 C.P.C., in quanto ha precisato che ***“si deve escludere la necessità di operare l'integrazione del contraddittorio con i soggetti che, pur se aventi minore punteggio, hanno ottenuto il trasferimento in ambiti provinciali a cui aspirava anche la ricorrente, atteso che la domanda è volta ad ottenere il trasferimento, genericamente, presso tali ambiti senza indicazione di una specifica sede, il che può avvenire anche in soprannumero e senza, quindi, riflessi diretti nei confronti dei partecipanti alla procedura di mobilità.”***;
- 5) Che, la suddetta notifica – notizia, ove ritenuta necessaria, può essere garantita mediante pubblicazione integrale **nel sito del MIUR** e/o di ogni altro sito istituzionale se indicato nel provvedimento autorizzativo, di tutti gli atti di legge;
- 6) Che, la chiesta notifica ex art.151 è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;

CHIEDE

di essere autorizzato alla notifica degli atti di legge ritenuti ed individuati, nei relativi termini e modi indicati, adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, e con espressa indicazione del **Sito Istituzionale del MIUR** e/o di ogni altro sito istituzionale, se indicato nel provvedimento autorizzativo, ai quali richiedere la pubblicazione degli atti.

Sant'Agata di Militello, 19 dicembre 2019.

Avv. Massimiliano FABIO

